



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5354

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Incremento della dotazione finanziaria della Misura Tech Fast Lombardia (Azione I.1.B.1.2) e della Misura Brevetti 2021 (Azione I.1.B.1.1), di cui alla d.g.r. n. 4498/2021 3

Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5355

Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza: programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica» (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13 del d.l. 59/2021 convertito con modificazioni dalla l. 101/2021) - Approvazione requisiti e criteri per la predisposizione del bando per l'individuazione delle proposte di interventi 6

Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5357

Incremento della dotazione finanziaria della misura credito adesso evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i. 13

Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5374

Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione. Approvazione delle linee guida per l'applicazione della misura investimenti OCM vino in Regione Lombardia per la campagna 2021/2022 16

Delibera Giunta regionale 11 ottobre 2021 - n. XI/5375

Fondo confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da COVID 19 e per favorire la ripresa economica - Definizione dei criteri e approvazione dello schema di accordo di garanzia tra Regione Lombardia e i confidi aderenti all'iniziativa 38

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 6 ottobre 2021 - n. 13256

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione dell'ammissione al contributo della domanda ID 3156267 presentata nel mese di luglio 2021 74

Decreto dirigente struttura 8 ottobre 2021 - n. 13446

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: Approvazione della non ammissione al contributo della domanda ID 3086438 di cui al decreto n. 12149/2021 per inammissibilità formale a seguito dell'acquisizione dell'esito negativo della verifica di regolarità contributiva 80

D.G. Welfare

Decreto dirigente struttura 17 settembre 2021 - n. 12351

Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice onlus, con sede legale in via Monte Gleno 49, Bergamo, C.F.: 80017150162. Riconoscimento di ente unico di una pluralità di unità di offerta sociosanitarie accreditat 83

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente struttura 23 settembre 2021 - n. 12586

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Intervento di contenimento di saurus cernuus nella ZSC IT2010008 lago di Comabbio» e impegno di euro 40.000,00 a favore del Parco Lombardo della Valle del Ticino 84

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

Decreto dirigente struttura 24 settembre 2021 - n. 12631

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - life gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Incremento di aree idonee a ospitare nuclei di tritus carnifex e rana latastei nell'Oasi L.I.P.U. di Cesano Maderno e controllo del bilancio idrico dei bacini» e impegno di euro 14.988,34 a favore del comune di Cesano Maderno (MB) 87

Decreto dirigente struttura 24 settembre 2021 - n. 12632

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Riserva naturale del lago di Sarliana: manutenzione straordinaria habitat per anfibi e rettili - Progetto di fattibilità tecnico-economica» e impegno di euro 10.830,00 a favore del comune di Merate (LC) 90

Decreto dirigente struttura 24 settembre 2021 - n. 12633

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Tutela di anfibi e rettili di interesse comunitario - Interventi a favore della rana di lataste ZSC Lago Alserio IT 2020005» e impegno di euro 15.000,00 a favore del Parco regionale della Valle del Lambro 93

D.G. Formazione e lavoro
Decreto dirigente unità organizzativa 8 ottobre 2021 - n. 13417

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 96

Decreto dirigente unità organizzativa 8 ottobre 2021 - n. 13418

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 98

Decreto dirigente unità organizzativa 11 ottobre 2021 - n. 13481

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 100

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5354

2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Incremento della dotazione finanziaria della Misura Tech Fast Lombardia (Azione I.1.B.1.2) e della Misura Brevetti 2021 (Azione I.1.B.1.1), di cui alla d.g.r.n. 4498/2021

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata integralmente la d.g.r. n. 4498 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Asse I Approvazione degli elementi essenziali della misura 'Tech Fast Lombardia' (Azione I.1.B.1.2) e della misura 'Brevetti 2021' (Azione I.1.B.1.1)»;

Ricordato che:

- l'iniziativa *Tech Fast Lombardia* è finalizzata a sostenere progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione (anche digitale), come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i., afferenti alle aree di specializzazione della «Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione» S3 (approvata con d.g.r. n. 1051/2013, in ultimo aggiornata con d.g.r. n. 4155/2020), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della l.r. 29/2016, e giunti a un certo grado di maturità tecnico-scientifica (ad esempio lo sviluppo di prototipi, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati), eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi;
- la misura Brevetti 2021 è volta all'ottenimento, da parte di MPMI e liberi professionisti, di nuovi brevetti (europei o internazionali) o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale per invenzioni industriali;

Evidenziato che la d.g.r. n. 4498/2021 ha stabilito in € 19.000.000,00 la dotazione finanziaria della misura Tech Fast Lombardia e in € 1.000.000,00 la dotazione finanziaria per la misura Brevetti 2021;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti attuativi:

- per la misura TECH FAST LOMBARDIA:
 - il d.d.u.o. n. 8557 del 22 giugno 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Asse I. Azione I.1.B.1.2: Approvazione del Bando Tech Fast Lombardia e delle Linee Guida di Attuazione»;
 - il d.d.s. n. 9192 del 6 luglio 2021, con il quale è stata disposta la sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande, a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili ed in attesa di completare l'esame istruttorio delle domande presentate;
- per il Bando Brevetti 2021:
 - il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1: Approvazione del Bando Brevetti 2021 in attuazione della d.g.r. XI/4498/2021»;
 - il d.d.s. n. 9374 dell'8 luglio 2021, con il quale è stata disposta la sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande, a seguito dell'esaurimento delle risorse potenzialmente disponibili ed in attesa di completare l'esame istruttorio delle domande presentate;
 - il d.d.s. n. 12478 del 21 settembre 2021, con il quale è stata approvata la riapertura dello sportello valutativo del Bando Brevetti 2021 a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 2021, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021 alle ore 14.00;

Evidenziato che le risorse messe a disposizione si sono esaurite in un breve tempo dall'apertura della misura a seguito delle numerose domande presentate dalle imprese e che conseguentemente gli uffici hanno sospeso gli sportelli;

Evidenziato, inoltre, che la significativa partecipazione delle imprese alla misura Tech Fast Lombardia e Brevetti 2021 conferma che le misure regionali proposte ben rispondono alla necessità del mondo economico che ha vissuto e vive situazioni particolarmente complesse a seguito delle congiunture economiche anche legate alla pandemia da COVID 19;

Considerato che nella fase conclusiva della Programmazione europea 2014-2020 è doveroso verificare la disponibilità di even-

tuali economie sui capitoli di spesa afferenti all'Asse 1 destinandole a misure attuative del POR FESR 2014-2020;

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/2448 del 7 ottobre 2014 con la quale è stato istituito lo strumento finanziario denominato «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FESR 2020» (FRIM FESR 2020) e la d.g.r. n. 3321 del 30 giugno 2020 che ne ha disposto la rimodulazione della dotazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FESR 2020 (FRIM FESR 2020) in € 25.000.000,00;
- la d.g.r. n. 4292 del 6 novembre 2015 con la quale è stato istituito il fondo rotativo «Fondo Linea R&S per Aggregazioni» e la d.g.r. n. 2211 dell'8 ottobre 2019 che ne ha disposto la rimodulazione in € 29.751.830,00;

Dato atto che i Fondi Frim FESR 2020 e il Fondo Linea R&S per Aggregazioni non sono inclusi tra i Fondi Regionali del Bilancio Regionale oggetto di rientro, previsto dalla d.g.r. XI/7919 del 26 febbraio 2018 e che sono gestiti da Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che le economie maturate sui Fondi «FRIM FESR 2020» e «Fondo R&S per Aggregazioni», come si rileva dalla comunicazione del soggetto gestore Finlombarda spa del 24 maggio 2021 (Prof. R1. 2021.0046880), ammontano a:

- € 1.806.630,92, a valere sul FRIM FESR 2020;
- € 2.875.103,97, a valere sul Fondo Linea R&S per Aggregazioni;

Stabilito di disporre:

- la rimodulazione della dotazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FESR 2020 (FRIM FESR 2020) istituito con d.g.r. n. X/2448 del 7 ottobre 2014 in € 23.194.000,00;
- la rimodulazione della dotazione del Fondo Linea R&S per Aggregazioni istituito con d.g.r. n. 4292 del 6 novembre 2015 in € 26.876.730,00;

Richiamata a tal fine la L.R. n. 22/2016, articolo 4, commi 29 e 30 che ha istituito il Fondo «FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO» destinato al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese, la cui dotazione finanziaria è stata rideterminata prima dalla l.r. n. 18/2020 e successivamente dalla l.r. n. 15/2021 in € 6,2 milioni;

Dato atto che le economie disponibili a seguito della rideterminazione del Fondo «FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO» sono pari a € 2,8 milioni;

Dato atto altresì che sui capitoli POR FESR sussistono le seguenti economie disponibili:

- capitolo 010836 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anni: 2021 € 552.962,00 - 2022 € 750.000,00 - 2023 € 1.888.383,00;
- 010852 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anni: 2021 € 387.074,00 - 2022 € 525.000,00 - 2023 € 1.579.735,00;
- 010834 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anni: 2021 € 165.888,00 - 2022 € 225.000,00 - 2023 € 98.858,00;

Evidenziato che le economie disponibili ammontano complessivamente a € 13.654.000,00, di cui € 7.481.100,00 dalla riduzione dei fondi sopra citati e € 6.172.900 dalla disponibilità dei capitoli POR FESR;

Ritenuto quindi di integrare la dotazione finanziaria delle misure istituite con DGR n. 4498 del 29 marzo 2021 denominate Tech Fast Lombardia e Brevetti 2021 per complessivi € 13.654.000,00 con il seguente dettaglio:

- la dotazione finanziaria della misura Tech Fast Lombardia con ulteriori risorse per complessivi € 13.454.000,00;
- la dotazione finanziaria della misura Brevetti 2021 con ulteriori risorse per € 200.000,00;

Evidenziato che si provvederà laddove necessario ad allineare le previsioni annuali sui capitoli di spesa e con provvedimenti di variazione in termini compensativi ad allineare la spesa al Piano dei conti ai fini dell'adozione dell'impegno contabile a favore dei beneficiari;

Considerato che per la misura Tech Fast Lombardia il regime è stato comunicato alla UE con il numero di aiuto SA.62584 in SANI2 e registrato da parte della RPUE e della Commissione Europea in data 6 aprile 2021:

- per una dotazione finanziaria di € 19.000.000,00, che nel caso dell'incremento previsto con il presente provvedimento supera il massimale di € 3.800.000,00 (ovvero un incre-

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

mento del 20% dell'importo del Regime comunicato);

- con una data di conclusione del 31 dicembre 2022, che deve essere prorogata al 30 giugno 2023, in modo da tenere conto delle potenziali variazioni societarie che possono subire i beneficiari in corso di realizzazione dei progetti prima della trasmissione della rendicontazione;

Atteso quindi che il regime comunicato alla UE per la misura Tech Fast con il numero di aiuto SA. 62584, fatte salve tutte le altre condizioni indicate nella suddetta comunicazione, necessità di adeguamento, in quanto l'incremento supera il 20% dell'importo finanziario del regime comunicato alla UE e ne deve essere prorogata la durata al 30 giugno 2023 e che pertanto deve essere comunicato in SANI2 il nuovo incremento delle risorse destinate alla misura e la proroga del regime;

Ritenuto:

- di prorogare per la Misura Tech Fast il regime di cui all'aiuto n. SA.62584 fino al 30 giugno 2023;
- di demandare per la Misura Tech Fast alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:
 - la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
 - l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
 - l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto ivi compresi gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e alla riapertura dello sportello con la dotazione aggiuntiva incrementata;
 - l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
 - la pubblicazione del presente provvedimento;
 - l'adozione dei necessari atti contabili e amministrativi tra i quali l'accertamento delle somme a carico di Finlombarda spa (cod. 19905) soggetto gestore dei fondi, nonché il disimpegno contabile pari ad € 780.000,00 presente sui capitoli:
 - 10837 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE € 390.000,00;
 - 10853 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE € 273.000,00;
 - 10849 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE € 117.000,00;
 - l'approvazione degli Atti aggiuntivi degli Accordi di Finanziamento, per la gestione dei Fondi FRIM FESR 2020, Linea R&S Aggregazioni, FRIM FESR RICERCA&SVILUPPO;

Ricordato che le agevolazioni finanziarie:

- per la misura Tech Fast Lombardia, saranno concesse nei limiti stabiliti dagli artt. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii e 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii. sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50% e in ogni caso non potranno essere superiore a euro 250.000,00 per soggetto, e saranno concesse solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;
- per la misura Brevetti 2021, saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari all'80% e, qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.7 par. 2 del Reg (UE)

n. 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale di minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso;

Dato atto che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. le agevolazioni sulla misura Tech Fast Lombardia:

- non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, e appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1, e ove applicabile in base alla deroga di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 972/2020 secondo cui gli aiuti in esenzione ai sensi del Reg (UE) 651/2014 possono essere concessi alle imprese in difficoltà fino al 30 giugno 2021, a condizione che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- sono erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale nonché alla verifica del requisito della sede operativa sul territorio;

Dato atto che le imprese beneficiarie della misura Tech Fast Lombardia dovranno dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014;

Dato atto altresì che le agevolazioni sulla misura Brevetti 2021:

- non sono concesse alle imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e a quelle che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- non sono erogate alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale (nel caso di PMI) o luogo di esercizio prevalente di attività (nel caso di liberi professionisti);

Dato atto che le imprese beneficiarie della misura Brevetti 2021 devono dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/2000 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Richiamate a tal fine:

- la d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, All. C di istituzione del Comitato di valutazione Aiuti di Stato in essere, il decreto del segretario generale n. 8713 del 17 luglio 2017 che ne individua le sue componenti fisse e successive modifiche e integrazioni;
- la d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 con cui viene individuata l'Autorità di Gestione del Programma POR FESR 2014-2020 nel dirigente protempore della UO Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 nella Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione;
- la d.g.r. XI/365 del 23 luglio 2018 con la quale è stata ridefinita la denominazione della Cabina di Regia Fondi Strutturali 2014-2020, istituita con il Decreto del Segretario Generale della Presidenza n. 1485 del 27 febbraio 2015 e d.g.r. n. 4331/2015, in Comitato di Coordinamento della Programmazione europea;

Dato atto che la Direzione competente riferisce circa l'acquisizione dei necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione degli aiuti di stato (di cui alla d.g.r. 6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833 del 16 maggio 2019), che si è espresso favorevolmente in ordine alle presenti iniziative - inquadrate nel regime di esenzione di cui al Regolamento UE 651/2014 art.25 e art. 29 per la misura Tech Fast Lombardia e nel regime e minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, per la misura Brevetti 2021 - relativamente alle clausole di conformità agli aiuti di stato nella seduta del 16 marzo 2021 e nella seduta del 28 settembre 2021 in ordine all'incremento delle risorse e adeguamento dell'aiuto SA.62584;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea con procedura conclusa in data 06 ottobre 2021;
- dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, con nota del 7 ottobre 2021 (Prof. R1.2021.0096989);

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in quanto i criteri di

concessione sono già stati pubblicati in sede di approvazione della d.g.r. istitutiva delle iniziative e dei bandi attuativi;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la l.r. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre:

- la rimodulazione della dotazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FESR 2020 (FRIM FESR 2020) istituito con d.g.r. n. X/2448 del 7 ottobre 2014 in € 23.194.000,00;
- la rimodulazione della dotazione del Fondo Linea R&S per Aggregazioni istituito con d.g.r. n. 4292 del 6 novembre 2015 in € 26.876.730,00;

2. di integrare la dotazione finanziaria delle misure istituite con d.g.r. n. 4498 del 29 marzo 2021 denominate Tech Fast Lombardia e Brevetti 2021 per complessivi € 13.654.000,00 con il seguente dettaglio:

- la dotazione finanziaria della misura Tech Fast Lombardia, attualmente pari a 19 milioni di euro, con ulteriori risorse per complessivi € 13.454.000,00;
- la dotazione finanziaria della misura Brevetti 2021, attualmente pari ad 1 milione di euro, con ulteriori risorse per € 200.000,00;

3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'integrazione della dotazione è assicurata come di seguito indicato:

- capitolo 010836 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anni: 2021 € 552.962,00 - 2022 € 750.000,00 - 2023 € 1.888.383,00;
- capitolo 010852 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anni: 2021 € 387.074,00 - 2022 € 525.000,00 - 2023 € 1.579.735,00
- capitolo 010834 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE anni: 2021 € 165.888,00 - 2022 € 225.000,00 - 2023 € 98.858,00;
- € 1.806.000,00 a valere sulla riduzione della dotazione del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FESR 2020 (FRIM FESR 2020) istituito con DGR n. X/2448 del 7 ottobre 2014;
- € 2.875.100,00 a valere sulla riduzione della dotazione del Fondo Linea R&S per Aggregazioni istituito con DGR n. 4292 del 6 novembre 2015;
- € 2.800.000,00 a valere sulla riduzione della dotazione del Fondo «FRIM FESR 2020 RICERCA&SVILUPPO» disposta alla L.R. n. 22/2016;

4. di dare atto che le agevolazioni finanziarie:

- per la misura Tech Fast Lombardia, saranno concesse nei limiti stabiliti dagli artt. 25 comma 2 lettera c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera c) e comma 6 lettere a) e b) ii e 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii. sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50% e in ogni caso non potranno essere superiore a euro 250.000,00 per soggetto e saranno concesse solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;
- per la misura Brevetti 2021, saranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari all'80% e, qualora la concessione dell'agevolazione comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.7 par. 2 del Reg (UE) n. 1407/2013, la stessa non potrà essere concessa nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile in quanto il contributo concedibile è di importo fisso;

5. di prorogare per la misura Tech Fast Lombardia il regime di cui all'aiuto n. SA.62584 dal 31 dicembre 2022 fino al 30 giugno 2023;

6. di demandare per la misura Tech Fast Lombardia alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- l'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente atto ivi compresi gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e alla riapertura dello sportello con la dotazione aggiuntiva incrementata; di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
- l'adozione dei necessari atti contabili e amministrativi tra i quali l'accertamento delle somme a carico di Finlombarda s.p.a. (cod. 19905) gestore dei fondi, nonché il disimpegno contabile pari ad € 780.000,00 presente sui capitoli:
 - 10837 POR FESR 2014-2020 - RISORSE UE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE € 390.000,00;
 - 10853 POR FESR 2014-2020 - RISORSE STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE € 273.000,00;
 - 10849 POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE € 117.000,00;
- l'approvazione degli Atti aggiuntivi degli Accordi di Finanziamento, per la gestione dei Fondi FRIM FESR 2020, Linea R&S Aggregazioni, FRIM FESR RICERCA&SVILUPPO;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (www.fesr.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5355
Fondo complementare al piano nazionale di ripresa e resilienza: programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica» (art. 1, co. 2, lett. c, punto 13 del d.l. 59/2021 convertito con modificazioni dalla l. 101/2021) - Approvazione requisiti e criteri per la predisposizione del bando per l'individuazione delle proposte di interventi

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che conferma tra le priorità strategiche nelle scelte di investimento regionali, la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione del patrimonio abitativo pubblico;
- la d.g.r. 11 dicembre 2018 n. XI/986 «Linee di indirizzo per la definizione dei programmi regionali di intervento finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla rigenerazione del patrimonio residenziale destinato a servizi abitativi pubblici e sociali» che, in particolare, promuove l'obiettivo generale di intervenire sulle diverse dimensioni che caratterizzano la qualità dell'abitare sociale, quali la componente edilizia, sociale, dell'efficientamento energetico, dei servizi e delle funzioni complementari all'abitare, nonché la dimensione della sicurezza urbana;
- la d.g.r. 29 giugno 2021 n. XI/4934 «Proposta di documento di economia e finanza regionale 2021» che indica quale sfida dei prossimi anni la riqualificazione e l'incremento del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, garantendo la sostenibilità del sistema ed equità sociale, ricorrendo a dei programmi innovativi volti a garantire la qualità dell'abitare nel suo complesso;

Visto il d.l. 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 101 «Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti «e, in particolare, l'art. 1 che:

- al comma 2, lett. c) assegna complessivi 9.760 milioni di euro da iscrivere nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili riferiti a diversi programmi e interventi, tra i quali, al punto 13, complessivi 2 miliardi di euro al Programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica», così distribuiti:
 - 200 milioni di euro per l'anno 2021;
 - 400 milioni di euro per l'anno 2022;
 - 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
- al comma 2-septies, destina i 2 miliardi di euro a un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Regioni, dei Comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex I.A.C.P.;
- al comma 2-novies demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m. nel seguito), su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro delle Economie e delle Finanze sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281, l'individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e finanze 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica» contenuta nell'Allegato 1 al suddetto decreto;

Tenuto conto dei cronoprogrammi finanziari e procedurali previsti dalla citata scheda progetto;

Considerato che, con atto n. 110/CU del 4 agosto 2021, è stato acquisito il parere della Conferenza Unificata sullo schema di

d.p.c.m. previsto dal citato art. 1 comma 2-novies del d.l. 6 maggio 2021 n. 59 come convertito con modificazioni;

Visto il citato d.p.c.m., in fase di perfezionamento presso i competenti organi di controllo, che:

- all'art. 2 comma 1, sulla base dei coefficienti attribuiti, ripartisce tra le Regioni e le Province autonome, le risorse di cui al citato art. 1 comma 2 lett. c) punto 13 del d.l. 6 maggio 2021 n. 59, come convertito con modificazioni, attribuendo a Regione Lombardia complessivamente euro 252.937.245,29;
- all'art. 3 demanda alle Regioni e Province autonome l'attivazione delle procedure per l'individuazione delle proposte da parte dei soggetti individuati dal citato art. 1 comma 2-septies del d.l. 6 maggio 2021 n. 59, come convertito con modificazioni, indicando il 31 dicembre 2021 il termine entro cui le stesse Regioni e Province autonome devono predisporre il Piano degli interventi ammessi a finanziamento, da trasmettere entro e non oltre il 15 gennaio 2022 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per l'approvazione di competenza;
- all'art. 3 comma 2 individua i criteri, di seguito riportati, con cui le Regioni e Province autonome devono procedere all'individuazione delle proposte da inserire nel Piano degli interventi:
 - effettuazione degli interventi nelle zone sismiche 1 e 2;
 - presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e dell'efficientamento energetico dell'immobile;
 - livello di progettazione degli interventi, privilegiando quelli di immediata cantierabilità;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 9422 del 30 settembre 2021 (Protocollo n. U1.2021.0048335 del 30 settembre 2021) con la quale si informa che il d.p.c.m. attuativo sopracitato risulta firmato da tutte i soggetti interessati e, in considerazione dell'imminente conclusione dell'iter approvativo, si invitano le Regioni a porre particolare attenzione agli adempimenti e alla stringente tempistica stabiliti dall'articolo 3, comma I, dello stesso;

Ritenuto opportuno individuare, oltre ai criteri previsti dal citato d.p.c.m., ulteriori specifici criteri che garantiscano la coerenza delle proposte con la programmazione delle politiche abitative attuata da Regione Lombardia;

Ritenuto per quanto sopra specificato e in considerazione della ristrettezza dei tempi previsti per l'individuazione delle proposte di finanziamento approvare, nelle more del perfezionamento del citato d.p.c.m., l'Allegato A «Requisiti e criteri per la predisposizione del bando per l'individuazione delle proposte di interventi da finanziare con le risorse a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica», parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione finanziaria di euro 252.937.245,29;

Considerato che il patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici, sulla base dei dati riportati nel Rapporto annuale al Consiglio Regionale (ai sensi dell'art. 46 - clausola valutativa, comma 2 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 Disciplina regionale dei servizi abitativi), approvato con d.g.r. 2 agosto 2021 n. XI/5127, è costituito da 159.480 unità abitative, di cui 97.651 di proprietà delle ALER e le restanti 61.829 di proprietà dei comuni lombardi, in quote percentuali pari all'incirca, rispettivamente, al 60% e al 40%;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta dei dati sopra riportati:

- di ripartire la dotazione finanziaria del presente provvedimento in base alla percentuale di patrimonio di edilizia residenziale pubblica posseduto da ALER e Comuni, come di seguito specificato:
 - ALER - Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale, euro 151.762.347,17;
 - Comuni lombardi proprietari di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, euro 101.174.898,12;
- di disporre che le risorse residue assegnate a uno dei due soggetti beneficiari sopra indicati, qualora non utilizzate, saranno destinate all'altro soggetto beneficiario, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili non finanziati;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse finanziarie per l'attuazione del Programma in oggetto sono di derivazione statale, istituite nello stato di previsione del Ministero delle Infra-

strutture e della Mobilità sostenibili per il Programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica», con il seguente riparto per annualità, come stabilito dalla Tabella A del citato d.p.c.m.:

- annualità 2021: euro 25.293.724,53,
- annualità 2022: euro 50.587.449,06,
- annualità 2023: euro 44.264.017,93,
- annualità 2024: euro 44.264.017,93,
- annualità 2025: euro 44.264.017,93,
- annualità 2026: euro 44.264.017,93;

Dato atto, altresì, che le risorse in spesa saranno disponibili su un nuovo capitolo di spesa in fase di istituzione, come da richiesta di variazione di bilancio prot. U1.2021.48643 del 05 ottobre 2021;

Viste:

- la Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle decisioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG);
- la l.r. 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», e in particolare l'art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 «Metodologia di valutazione della sovra compensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della l.r. 30 marzo 2016, n. 8 «Legge Europea regionale 2016», art. 6 «Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi»;

Ritenuto che restano fermi gli adempimenti da porre in attuazione della sopracitata d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 in relazione, alla verifica di eventuale sovra compensazione da parte della Direzione Generale Casa e Housing sociale e da parte dei relativi beneficiari, in applicazione della Decisione della Commissione Europea n. 2012/UE del 20 dicembre 2011 relativa alla gestione di servizi di interesse economico generale;

Dato atto che, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», in base all'art. 8, l'Autorità Responsabile ha provveduto alla registrazione del regime d'aiuti (codice CAR 19825);

Preso atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n.1;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per la ragioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato A «Requisiti e criteri per la predisposizione del bando per l'individuazione delle proposte di interventi da finanziare con le risorse a valere sul Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica» (Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021 n. 101), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse finanziarie per l'attuazione del Programma in oggetto sono di derivazione statale, istituite nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per il Programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica» con il seguente riparto per annualità, come stabilito dalla Tabella A del d.p.c.m. in fase di perfezionamento presso i competenti organi di controllo:

- annualità 2021: euro 25.293.724,53,

- annualità 2022: euro 50.587.449,06,
- annualità 2023: euro 44.264.017,93,
- annualità 2024: euro 44.264.017,93,
- annualità 2025: euro 44.264.017,93,
- annualità 2026: euro 44.264.017,93;

3. di demandare al Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Programmi per l'offerta abitativa della Direzione Generale Casa e Housing sociale tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione e l'attuazione degli adempimenti di cui agli art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità e trasparenza;

4. di ribadire che i soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano ad attuare gli obblighi e le modalità di verifica della compensazione previste dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002, al fine di evitare forme di aiuti di stato non permesse dalla Decisione della Commissione Europea n. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, relativa alla gestione di servizi di interesse economico;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Regionale, sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it e la pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

alla Proposta di DGR n. 37 del 06 ottobre 2021

TITOLO	FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (ART. 1, CO. 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 59/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.101/2021) - APPROVAZIONE REQUISITI E CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTI.
FINALITÀ	<p>Il d.l. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le diverse misure, sono destinati al Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" risorse complessivamente pari a 2 miliardi di euro, suddivisi sulle annualità dal 2021 al 2026.</p> <p>Il Programma è finalizzato ad intervenire sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Regioni e Province autonome, dei Comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari (in Regione Lombardia individuabili nelle Aziende Lombarde per l'edilizia residenziale – ALER), con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del patrimonio residenziale, la resilienza e la sicurezza sismica, nonché la condizione sociale dei tessuti residenziali pubblici.</p>
R.A. DEL PRS XI LGS.	TER.0802.170 Rigenerazione urbana delle periferie e delle aree urbane degradate.
SOGGETTI BENEFICIARI	Potranno accedere ai finanziamenti: <ul style="list-style-type: none"> - le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) - i Comuni lombardi proprietari di patrimonio immobiliare destinato a edilizia residenziale pubblica.
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia
DOTAZIONE FINANZIARIA	Le risorse per la copertura del programma sono complessivamente pari a euro 252.937.245,29. Considerato che il patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Lombardia è pari complessivamente a 159.480 alloggi e la proprietà è suddivisa tra le ALER e i Comuni rispettivamente al 60% e al 40%, la dotazione finanziaria, sulla base di tale percentuale, è così ripartita: <ul style="list-style-type: none"> - ALER per euro 151.762.347,17; - Comuni per euro 101.174.898,12

	<p>Con successivo decreto dirigenziale potranno essere individuate ulteriori modalità, anche relative alla definizione del limite massimo di importo progettuale, per garantire la più ampia ricaduta territoriale del Programma, con particolare riferimento agli interventi nei Comuni sotto i 30.000 abitanti.</p> <p>Eventuali risorse residue assegnate a uno dei due soggetti beneficiari sopra indicati e non utilizzate saranno destinate all'altro soggetto beneficiario, scorrendo le graduatorie dei progetti ammissibili non finanziati.</p>						
FONTE DI FINANZIAMENTO	<p>Le risorse finanziarie per l'attuazione del Programma sono di derivazione statale, istituite nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per il Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica", con il seguente riparto per annualità:</p> <table border="1" data-bbox="758 611 1705 674"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>Per ciascun anno dal 2023 al 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>euro 25.293.724,53</td> <td>euro 50.587.449,06</td> <td>euro 44.264.017,93</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	Per ciascun anno dal 2023 al 2026	euro 25.293.724,53	euro 50.587.449,06	euro 44.264.017,93
2021	2022	Per ciascun anno dal 2023 al 2026					
euro 25.293.724,53	euro 50.587.449,06	euro 44.264.017,93					
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento a fondo perduto nella misura del 100% delle spese ammissibili rendicontate, entro il limite massimo di euro 15.000.000,00 per progetto.</p> <p>Qualora le proposte di finanziamento presentate superino l'importo complessivo delle risorse assegnate a ciascuna delle tipologie dei soggetti beneficiari (ALER e Comuni) saranno ammesse a finanziamento un numero massimo di 3 (tre) proposte per ogni soggetto proponente.</p> <p>Le eventuali restanti proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, se valutate ammissibili, verranno inserite nell'Elenco contenete interventi ulteriori rispetto all'importo assentito alla Regione.</p>						
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>In relazione alla Decisione della Commissione Europea del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) ed, in particolare, in relazione alla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge Europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi", è previsto che il soggetto attuatore debba attenersi agli obblighi e alle modalità di verifica della compensazione durante gli anni di incarico ai sensi degli articoli 5 e 6 della Decisione citata, come declinato dalla d.g.r. 19 dicembre 2016 n. 6002.</p>						

INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili progetti, realizzati nei Comuni del territorio della Regione Lombardia, che prevedano interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, aventi ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico; b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni; c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b); d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento; e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse; f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono considerate ammissibili le spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opere edilizie - oneri per la sicurezza - spese tecniche nel limite del 12% dell'importo delle opere edilizie - IVA, solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, dai soggetti richiedenti obbligatoriamente in forma telematica per mezzo della piattaforma informatica Bandi on line.</p>

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande di finanziamento dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito https://www.bandiregione.lombardia.it</p> <p>I termini per la presentazione delle domande saranno specificati nel provvedimento di approvazione del bando.</p> <p>La procedura attivata sarà a graduatoria, determinata sulla base della valutazione delle proposte di intervento corredate dalla documentazione richiesta.</p> <p>I criteri di valutazione della proposta di intervento, che saranno maggiormente specificati con successivo provvedimento dirigenziale, riguarderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. criteri di valutazione previsti dal d.p.c.m. in via di perfezionamento (fino a 80 punti): <ul style="list-style-type: none"> - effettuazione degli interventi nelle zone sismiche 1 e 2; - presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e dell'efficientamento energetico dell'immobile; - livello di progettazione degli interventi, privilegiando quelli di immediata cantierabilità; 2. criteri che garantiscono la coerenza delle proposte con la programmazione delle politiche abitative attuata da Regione Lombardia (fino a 20 punti): <ul style="list-style-type: none"> - fabbisogno abitativo, come da classificazione di cui alla d.c.r. 30 luglio 2014, n.456 - interventi in Comuni inferiori a 30.000 abitanti. <p>In ottemperanza al cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto "Verde, sicuro e sociale" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'Economie e delle finanze del 15 luglio 2021, la valutazione della proposta di intervento terrà conto del recepimento delle seguenti tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro giugno 2022: affidamento della progettazione dell'intervento; - entro settembre 2022: approvazione della progettazione finale ed esecutiva; - entro dicembre 2022: pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori; - entro marzo 2023: aggiudicazione dei contratti; - entro giugno 2023: consegna/avvio dei lavori; - entro dicembre 2024: realizzazione del 50% dei lavori; - entro marzo 2026 ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale redatto dalla stazione appaltante.
---------------------------	--

	<p>Per la valutazione delle proposte di intervento Regione Lombardia potrà avvalersi di un Nucleo di Valutazione appositamente costituito con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Casa e housing sociale.</p> <p>La fase di valutazione delle proposte di intervento si concluderà con la predisposizione, entro e non oltre il 31/12/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del Piano degli interventi, immediatamente finanziabili in base alle risorse assegnate con la dotazione finanziaria; - dell'Elenco degli ulteriori interventi rispetto all'importo assentito.
<p>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Le modalità di erogazione del finanziamento, che saranno ulteriormente definite nel provvedimento di approvazione del bando, prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'erogazione del 15% in anticipazione, entro 60 giorni dal trasferimento delle risorse statali alla Regione; - l'erogazione delle successive quote, fino al raggiungimento del 90% della spesa, a seguito della rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in coerenza con il cronoprogramma dei lavori e l'andamento previsionale della spesa approvati; - il saldo del 10% al completamento dei lavori e ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5357**Incremento della dotazione finanziaria della misura credito adesso evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che prevede, tra gli altri, interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti regionali:

- la d.g.r. 2 dicembre 2009, n. VIII/10672 «Approvazione degli schemi di «Accordo quadro» e «Contratto quadro di finanziamento» fra BEI e Regione Lombardia»;
- la d.g.r. 28 luglio 2011, n. IX/2048 con la quale è stato istituito presso Finlombarda S.p.A. il fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI»;
- la d.g.r. 26 ottobre 2011 n. IX/2411 che ha definito i criteri della Misura «Credito Adesso»;
- la d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 «Misure di sostegno alla liquidità per la ripresa e la gestione dell'emergenza Covid 19: modifiche e incremento della dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova Linea di intervento «Credito Adesso Evolution» che, in risposta all'emergenza COVID-19 e al bisogno di liquidità delle imprese lombarde, ha apportato modifiche alla misura Credito Adesso e ha attivato la nuova Linea Credito Adesso Evolution con una dotazione per i finanziamenti fino a euro 67.000.000,00 e per il Fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» presso Finlombarda s.p.a., per euro 7.353.000,00;
- la d.g.r. 12 maggio 2020, n. XI/3125 «Modifiche e ampliamento dei soggetti beneficiari per le misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074» che ha ampliato le misure anche ai professionisti che non risultino, per tale attività professionale, iscritti all'Albo professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale, regionale, interregionale) del relativo ordine o collegio professionale o non aderiscono a una delle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 senza essere quindi in possesso della relativa attestazione;
- la d.g.r. 26 maggio 2020, n. XI/3171 «Ulteriori determinazioni sulla misura Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e sulla misura Turnaround Financing di cui alla d.g.r. 16 marzo 2020, n. XI/2943» che ha allargato la platea dei beneficiari di «Credito Adesso Evolution» a Parchi di divertimento e parchi tematici, Stabilimenti termali e intermediari del commercio;
- la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495 «Rifinanziamento e modifiche della linea Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074»;
- la d.g.r. 26 ottobre 2020, n. XI/3719 che ha integrato ulteriormente la dotazione finanziaria della Linea «Credito Adesso Evolution», di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074, con euro 2.000.000,00 il Fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» e ampliato il Plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 22.000.000,00;
- la d.g.r. 3 novembre 2020, n. XI/3779 «Linea Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i.: determinazioni tecniche sul rifinanziamento oggetto della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3495 in relazione all'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020 e aggiornamento del Prospetto di raccordo attività 2020-2022 di Finlombarda s.p.a. di cui alla d.g.r. n. XI/3468 del 5 agosto 2020»;

- la d.g.r. 21 dicembre 2020, n. XI/4135 che ha integrato ulteriormente la dotazione finanziaria della linea «Credito Adesso Evolution» di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 con ulteriori 25.000.000,00 di euro per il Fondo Abbattimento Tassi e ha ampliato il Plafond finanziamenti per ulteriori 270.000.000,00 di euro;

- la d.g.r. 7 aprile 2021 n. XI/4523 che ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari di «Credito Adesso Evolution» di cui alla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali l'11 gennaio 2019 al n. 12382/RCC, in relazione alle attività di Gestione dei Fondi (art. 7) e con specifico riferimento all'attività di Rendicontazione (art. 7.3), la quale stabilisce che Finlombarda s.p.a. provvederà a rendicontare alle Direzioni committenti e alla Direzione Generale Presidenza Area Finanza, a cadenza trimestrale, entro il 15° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (d.g.r. n. 1010 del 17 dicembre 2018);

Dato atto che Finlombarda s.p.a. è stata individuata dalla Giunta regionale nella richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 quale soggetto gestore e responsabile del procedimento della misura Credito Adesso Evolution;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visti:

- il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;
- è di fondamentale importanza per il sistema economico regionale assicurare alle PMI e alle Mid Cap l'accesso al capitale circolante, stante anche gli effetti dell'aumento del costo delle materie prime sulle attività economiche;

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

Dato atto che:

- alla data odierna sulla misura Credito Adesso Evolution sono stati concessi euro 465.000.000,00 di finanziamenti alle imprese e altri 167.000.000,00 sono in fase di istruttoria da parte di Finlombarda s.p.a. con un plafond residuo per la concessione di finanziamenti di 27 milioni di euro;
- sulla misura Credito Adesso di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2011 n. IX/2411 e s.m.i. il cui sportello è sospeso dal 5 giugno 2020, come da comunicazione pec O1.2021.0035578 del 7 ottobre 2021 di Finlombarda s.p.a., le economie relative alla componente di contributo per l'abbattimento interessi sono quantificate in almeno € 3.400.000,00, di cui € 1.900.000,00 già nella disponibilità di Finlombarda s.p.a. e € 1.500.000,00 impegnate a favore di Finlombarda s.p.a. ma non ancora liquidate;
- sulla misura Credito Adesso Evolution di cui alla d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i., rispetto alla dotazione della componente di contributo per l'abbattimento interessi (pari a € 62.353.000), come da comunicazione pec O1.2021.0035578 del 7 ottobre 2021 Finlombarda s.p.a. si stimano economie pari a € 20.600.000,00 ottenute considerando i contributi già concessi e stimando quelli che saranno concessi ad esaurimento dell'attuale plafond finanziamenti ai tassi storici di utilizzo che si sono rivelati al di sotto del 3% che era stabilito come massimale e sulla base del quale era stato definito il massimale del plafond per la concessione dei finanziamenti;

Ritenuto, pertanto, di incrementare la dotazione finanziaria della misura Credito Adesso Evolution come di seguito indicato:

incremento del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» per euro 24.000.000,00 a valere sulle economie sopra indicate;

- ampliamento del Plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 300.000.000,00, o comunque sino ad esaurimento della dotazione del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» incrementata dalla presente deliberazione, senza ulteriori oneri per la Regione Lombardia, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante l'utilizzo di risorse intermedie da Finlombarda S.p.A. sia su provvista BEI che reperite sul mercato finanziario (euro 150.000.000,00) e di risorse dei funding partner dell'iniziativa per l'intervento a titolo di cofinanziamento (euro 150.000.000,00);

Visto l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

Richiamata la d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016 «Direttive per gli Enti del Sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006» ed in particolare le indicazioni per gli aggiornamenti dei programmi di cui all'allegato C, Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006;

Ritenuto di demandare l'aggiornamento dei costi dell'incarico conseguenti all'aumento di dotazione finanziaria di cui alla presente deliberazione in sede di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2022-2024» che, tra l'altro, approva il prospetto di raccordo delle attività 2022-2024 di Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che la richiamata DGR 20 aprile 2020, n. XI/3074 ha, tra l'altro:

- stabilito che la concessione del contributo a valere sulle risorse regionali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo), salvo, previa notifica unica statale o regionale, successivo inquadramento nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emer-

genza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, nei limiti e per la durata del nuovo regime di aiuto;

- demandato l'aggiornamento dell'applicazione del Regime di aiuti di Stato, conseguentemente alla notifica unica statale o regionale e successivamente al termine di applicazione del quadro temporaneo, a provvedimento del Dirigente della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese che disciplinerà in particolare per la parte di disciplina degli aspetti tecnici relativi al calcolo dell'aiuto e del rispetto della regola del cumulo;

Visti:

- il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (Decreto Rilancio) e in particolare il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA. 57021;
- la decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Dato atto che con d.d.u.o. 3 giugno 2020, n. 6464, adottato a seguito della sopracitata decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 della Commissione Europea, è stata aggiornata l'applicazione del regime di Aiuti per la misura «Credito Adesso» e per la nuova linea «Credito Adesso Evolution»;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020 «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19»;

Dato atto che:

- l'incremento della dotazione finanziaria di cui alla presente deliberazione non comporta modifiche all'inquadramento in materia di aiuti di Stato che avviene nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 approvato con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i., come già stabilito dai provvedimenti istitutivi della misura Credito Adesso Evolution;
- il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;
- con l'Aiuto SA.59655, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, è stata prorogata la validità del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla suddetta Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 fino al 30 giugno 2021;
- il d.d.g. 31 dicembre 2020, n. 16656 ha prorogato, considerata la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui all'aiuto SA.59655, le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico rientranti nel quadro temporaneo, tra cui Credito Adesso Evolution, fino al 30 giugno 2021;
- il 1° febbraio 2021 la Commissione, con la comunicazione C(2021)34/06 ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo che proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalza a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;
- con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata;

- il d.d.g. 28 giugno 2021, n.8808 ha prorogato, considerata la proroga del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui all'aiuto SA.62495, le misure della Direzione Generale Sviluppo Economico rientranti nel quadro temporaneo, tra cui Credito Adesso Evolution, fino al 31 dicembre 2021;

Stabilito di:

- demandare a Finlombarda s.p.a., in qualità di responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i., gli atti conseguenti all'incremento della dotazione finanziaria della misura «Credito Adesso Evolution» di cui alla presente deliberazione;
- confermare che come stabilito dal d.d.u.o. 3 giugno 2020, n. 6464, prorogato dal d.d.g. 31 dicembre 2020, n. 16656 e dal d.d.g. 28 giugno 2021, n.8808, la concessione del contributo in conto interessi si inquadra per le concessioni adottate entro il termine di validità del regime temporaneo nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 come modificato dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41;

Stabilito di demandare ad un successivo provvedimento del Direttore Generale l'eventuale nuova proroga conseguente ad una eventuale nuova proroga del regime temporaneo e dell' Aiuto;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finanziaria della misura Credito Adesso Evolution come di seguito indicato:

- incremento del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» per euro 24.000.000,00 a valere sulle economie generatesi nelle misure Credito Adesso e Credito Adesso Evolution;
- ampliamento del Plafond finanziamenti fino ad un massimo di ulteriori euro 300.000.000,00, o comunque sino ad esaurimento della dotazione del fondo «Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI» incrementata dalla presente deliberazione, senza ulteriori oneri per la Regione Lombardia, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante l'utilizzo di risorse intermedie da Finlombarda s.p.a. sia su provvista BEI che reperite sul mercato finanziario (euro 150.000.000,00) e di risorse dei funding partner dell'iniziativa per l'intervento a titolo di cofinanziamento (euro 150.000.000,00);

2. di confermare che come stabilito dal d.d.u.o. 3 giugno 2020, n. 6464, prorogato dal d.d.g. 31 dicembre 2020, n. 16656 e dal d.d.g. 28 giugno 2021, n.8808, la concessione del contributo in conto interessi si inquadra per le concessioni adottate entro il termine di validità del regime temporaneo nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020 come modificato dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41;

3. di demandare a Finlombarda s.p.a., in qualità di responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i., gli atti conseguenti all'incremento della dotazione finanziaria della misura «Credito Adesso Evolution» di cui alla presente deliberazione;

4. di demandare l'aggiornamento dei costi dell'incarico conseguenti all'aumento di dotazione finanziaria di cui alla presente deliberazione in sede approvazione del documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione 2022-2024» che, tra l'altro, approva il prospetto di raccordo delle attività 2022-2024 di Finlombarda s.p.a.;

5. di demandare a Finlombarda s.p.a., in qualità di responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla richiamata d.g.r. 20 aprile 2020, n. XI/3074 e s.m.i., gli atti conseguenti all'incremento della dotazione finanziaria della misura «Credito Adesso Evolution», oggetto della presente deliberazione;

6. di trasmettere la presente deliberazione a Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore del Fondo e responsabile del procedimento, per l'adozione degli atti di competenza

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5374
Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione. Approvazione delle linee guida per l'applicazione della misura investimenti OCM vino in Regione Lombardia per la campagna 2021/2022

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 50 che prevede, tra le misure di sostegno del settore vitivinicolo, la misura Investimenti finalizzata ad aumentare la competitività dell'impresa e quindi al miglioramento del suo rendimento globale;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, di modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che prevede la possibilità per gli Stati membri di presentare il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS), entro il 1° marzo 2018, per il periodo di programmazione 2019 - 2023;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 ed il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- l'articolo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica l'articolo 54 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023, inviato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione dell'Unione Europea il 1° marzo 2018 ed approvato dalla stessa in data 8 ottobre 2018 con nota Ares (2018)5160270;
- l'articolo 2, comma 5 del Decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 in merito alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura Investimenti, in cui si dispone che le Regioni adottino proprie determinazioni per applicare la misura Investimenti, inerenti alla definizione degli importi minimi e massimi di spesa ammissibile, l'individuazione dei beneficiari, la concessione dell'anticipo fissando la relativa percentuale e la durata annuale o biennale dei progetti;
- il decreto del Capo del dipartimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 115575 del 10 marzo 2021 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2021/2022» che assegna alla Regione Lombardia 11.133.095 euro, di cui 2.192.855 euro destinati alla misura Investimenti;

Preso atto che per la conclusione del programma nazionale di sostegno 2019-2023, la disponibilità finanziaria è garantita fino all'esercizio finanziario 2023 (16 ottobre 2022 - 15 ottobre 2023) e che conseguentemente tutti i pagamenti degli aiuti dovranno essere effettuati entro il 15 ottobre 2023;

Visti:

- il decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 che modifica il decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017, che all'articolo 1 comma 1, fissa il termine di presentazione della domanda di aiuto al 15 novembre di ciascun anno;
- l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 249006 del 28 maggio 2021 che detta disposizioni generali, in applicazione dell'articolo 2 del sopraindicato regolamento 2021/374;

Considerato necessario stabilire le modalità attuative della misura Investimenti nel territorio della Regione Lombardia, per la campagna 2021-2022, fissando le regole per corrispondere gli aiuti previsti;

Ritenuto che, nel rispetto del dettato legislativo comunitario e nazionale, le finalità della misura regionale Investimenti debbano essere rivolte principalmente a migliorare il rendimento globale dell'impresa e al suo adeguamento alle richieste di mercato, nonché al conseguimento di una maggiore competitività;

Considerato che con le delibere di Giunta regionale n. 2579 del 30 novembre 2011, n. 4443 del 28 novembre 2012, n. 1022 del 5 dicembre 2013, n. 2389 del 5 dicembre 2014, n. 4411 del 30 novembre 2015, n. 6197 del 8 febbraio 2017, n. 7440 del 28 novembre 2017, n. 920 del 3 dicembre 2018, n. 2170 del 30 settembre 2019 e n. 3652 del 13 ottobre 2020 la Giunta regionale ha applicato la misura Investimenti nel territorio della Regione Lombardia per le campagne dal 2011/2012 al 2020/2021, come previsto dai relativi programmi nazionali di sostegno per la viticoltura in attuazione dei regolamenti n. 1234/2007, n. 555/2008 e n. 1308/2013;

Ritenuto di ammettere a finanziamento le micro, piccole e medie imprese che producono mosti e/o vini appartenenti alle seguenti tipologie:

- imprese, società e cooperative che esercitano attività agricole;
- imprese di trasformazione;

Tenuto conto che, secondo quanto disposto dal regolamento UE 1308/2013 all'articolo 50 comma 2, tra i soggetti di cui al precedente capoverso, sono ammissibili anche le grandi imprese che occupano meno di 750 persone il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro;

Rilevato che il sostegno comunitario agli investimenti è erogato nella seguente misura:

- 40% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA esclusa, per le microimprese, piccole imprese, medie imprese;
- 20% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA esclusa, per le grandi imprese che occupano meno di 750 persone e il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro;

Considerato che l'articolo 4 comma 4 del decreto ministeriale 911/2017 prevede che le Regioni possano applicare alle domande ammissibili punteggi sulla base dei criteri di priorità tra quelli riportati nell'allegato F1 «Criteri di priorità e relativa ponderazione - investimenti» al programma nazionale di sostegno, trasmesso alla Commissione Europea il 1° marzo 2018 dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto opportuno avvalersi dei criteri di priorità, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, per la definizione della graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento, applicando i criteri riferiti a:

- effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149);
- esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale;
- titolare o legale rappresentante con età compresa tra i 18 e i 40 anni;
- produzioni biologiche certificate ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007, Regolamento (CE) 889/2008 e Regolamento di esecuzione (UE) 203/2012, nonché ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa;
- imprese localizzate in zone particolari («zone svantaggiate» ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma, come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.);
- produzioni vitivinicole a DOP, IGP;

Considerato fondamentale incentivare le attività legate alla degustazione e alla vendita dei prodotti vitivinicoli, anche tramite l'e-commerce, fornendo nuove possibilità di approccio al mercato;

Considerato, inoltre, che le azioni previste dalla misura Investimenti sono coerenti con quanto previsto dai criteri di demarcazione con le analoghe misure del Programma di sviluppo rurale per il periodo 2014 - 2020 (PSR), in quanto:

- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una demarcazione finanziaria con una soglia di spesa di 200.000,00 euro, oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati all'interno del PSR;
- alcune azioni specifiche relative all'acquisto di dotazioni mobili per la cantina, il magazzino, la sala di degustazione, il punto vendita e l'ufficio aziendale, nonché la creazione di siti internet dedicati all'e-commerce sono realizzati esclusivamente tramite la misura degli Investimenti;

Ritenuto che, per una più equilibrata distribuzione delle risorse disponibili e nel rispetto della demarcazione finanziaria, l'importo complessivo dell'investimento ammissibile a finanziamento deve essere comunque compreso tra i 5.000,00 euro e i 200.000,00 euro;

Richiamate le tipologie di investimento ammissibili di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, per una migliore efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse disponibili:

- i beneficiari debbano eseguire l'operazione ammessa a finanziamento realizzando tutte le azioni previste. Qualora i beneficiari non siano in grado di realizzare l'intervento atteso nella sua interezza, determinando così una minore capacità di spesa dell'importo ammesso a finanziamento, per non incorrere nelle sanzioni stabilite dalla normativa di riferimento, allora gli stessi dovranno presentare una variante secondo le procedure previste nelle disposizioni, emanate dall'Organismo Pagatore della Lombardia;
- i beneficiari debbano presentare la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dalle disposizioni, emanate dall'Organismo Pagatore della Lombardia, pena l'esclusione dalla misura Investimenti per 3 anni;

Ritenuto pertanto:

- di approvare le Linee guida per l'applicazione della misura Investimenti OCM vino nel territorio della Regione Lombardia per la campagna 2021/2022, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare mandato al Dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione, con proprio provvedimento, di rimodulare le risorse assegnate alla misura regionale Investimenti sulla base delle spese effettivamente sostenute all'interno del piano nazionale di sostegno, comunicando tale rimodulazione all'Organismo Pagatore della Lombardia che provvederà alla stesura di una graduatoria regionale;
- di rinviare a successivi atti del medesimo Dirigente, l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura;
- di demandare all'Organismo Pagatore della Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione della misura, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per la concessione degli aiuti inerenti alla misura regionale Investimenti;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare le «Linee guida per l'applicazione della misura Investimenti OCM vino nel territorio della Regione Lombardia per la campagna 2021/2022», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Dirigente della Struttura Tutela della fauna ittica, OCM vegetali, politiche di filiera ed innovazione, con proprio provvedimento, di rimodulare le risorse assegnate alla misura Investimenti sulla base delle spese effettivamente sostenute all'interno del piano nazionale di sostegno, comunicando tale rimodulazione all'Organismo Pagatore della Lombardia che provvederà alla stesura di una graduatoria regionale;

3. di rinviare a successivi atti del medesimo Dirigente, l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura;

4. di demandare all'Organismo Pagatore della Lombardia la definizione delle tempistiche di presentazione delle domande e la predisposizione della modulistica per l'applicazione della misura, nonché la stesura del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per la concessione degli aiuti inerenti alla misura Investimenti;

5. di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. di attestare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

Allegato 1

MISURA INVESTIMENTI – Programma Nazionale di Sostegno (PNS)

Linee guida per l'applicazione della **misura Investimenti** del Programma Nazionale di Sostegno (PNS) - OCM vino - in Regione Lombardia - campagna 2021/2022

- 1. FINALITÀ
- 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA
- 3. BENEFICIARI
- 4. INTERVENTI
 - 4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI
 - 4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI
- 5. DEMARCAZIONE CON PSR
- 6. DURATA DEGLI INTERVENTI E SPESE ELEGGIBILI
- 7. CONTRIBUTO
- 8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
- 9. ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
- 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 11. PENALITÀ

1. FINALITÀ

La misura Investimenti, attivata nell'ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, concede un sostegno per investimenti materiali ed immateriali in impianti enologici di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentarne la competitività.

Gli investimenti finanziati riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA

La misura Investimenti si applica su tutto il territorio regionale per la campagna 2021/2022.

3. BENEFICIARI

L'aiuto viene concesso alle microimprese, alle piccole e medie imprese che dispongono di unità produttive sul territorio regionale e la cui attività sia almeno una delle seguenti, come previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911:

- a) produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

appartenenti alle seguenti tipologie:

1. **Imprenditori agricoli singoli o associati:** per la definizione di imprenditore agricolo si fa riferimento all'articolo 2135 del codice civile.
2. **Società di persone e capitali esercitanti attività agricola.**
3. **Imprese di trasformazione** che utilizzano materia prima di provenienza extra aziendale per più di 2/3.
4. **Cooperative agricole**, e cooperative sociali che svolgono prevalentemente attività agricola e che commercializzano e trasformano prevalentemente materia prima conferita, per obbligo statutario, da produttori soci dell'impresa stessa.

Ai sensi della Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE si definisce:

- **microimpresa** una impresa con meno di dieci occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro;
- **piccola impresa** una impresa con un numero di occupati compreso tra 11 e 49 e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso tra 2 e 10 milioni di euro;
- **media impresa**, un'impresa con un numero di occupati compresi fra 50 e 249 e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio compreso fra 10 e 50 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dal regolamento UE 1308/2013 del Consiglio, nell'articolo 50 comma 2, sono ammissibili anche le grandi imprese che occupano meno di 750

persone il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro. In questo caso l'intensità massima del contributo prevista dalla misura investimenti è dimezzata.

Per poter presentare la domanda, i soggetti interessati devono:

- avere unità produttive sul territorio della regione Lombardia;
- aver aperto un fascicolo aziendale (asset aziendale) sul sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SISCO);
- aver presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 31 e seguenti del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione, nella campagna vitivinicola antecedente la campagna per la quale viene presentata la domanda di aiuto. Dalla suddetta dichiarazione deve risultare che il soggetto che fa domanda di aiuto produca prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE n. 1308/2013. In casi particolari, adeguatamente motivati e valutati in fase di istruttoria, qualora nella campagna considerata la dichiarazione presentata sia uguale a zero, allora sarà presa in considerazione la dichiarazione di vendemmia e di produzione, prodotta nella campagna immediatamente precedente.
- essere titolari di partita IVA;
- essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, salvo il caso di esonero.

Non possono presentare domanda:

- ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del regolamento UE 1308/2013 del Consiglio, le imprese in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- i Consorzi di Tutela a denominazione riconosciuta ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 41.

4. INTERVENTI

4.1 INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammesse esclusivamente operazioni commisurate alla capacità produttiva aziendale prevista a conclusione degli investimenti proposti.

In particolare, sono ammissibili a sostegno

A. le seguenti opere di:

- A1.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla trasformazione;

- A2.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti alla commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;
- A3.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a magazzini di servizio per la produzione vinicola (es ricovero attrezzi specifici, magazzino prodotto finito);
- A4.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a sale di degustazione;
- A5.** nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati adibiti a uffici aziendali.

Gli spazi adibiti alla commercializzazione e/o a punto vendita (A2), a sale di degustazione (A4), e a uffici aziendali (A5) devono essere:

- ubicati in "spazi" definiti, ben separati da altri spazi aziendali e al di fuori delle unità di produzione (cantina) (es. non è ammessa sala di degustazione situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina);
- separati tra loro e dai locali adibiti alla produzione (cantina);
- ben definiti e non promiscui, ossia lo stesso spazio non può essere utilizzato per due diversi usi (es. ufficio e sala di degustazione). Il locale adibito a sala degustazione o a punto vendita o a ufficio può essere comunicante tramite una porta con altro locale di servizio purché entrambi abbiano funzioni diverse, definite e non promiscue. Anche l'unità di produzione (cantina) deve essere ben definita, ben separata da altri spazi aziendali e di uso non promiscuo.

I locali adibiti a magazzini di servizio per la produzione vinicola (A3), atti al ricovero di attrezzi per la produzione vinicola e/o alla conservazione del prodotto finito, devono essere ubicati in spazi chiusi, delimitati e ben separati da altri spazi.

È consentito l'acquisto di terreni fino all'occorrenza del 10% del totale delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, relative all'operazione considerata.

- B.** Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse, installate in modo permanente e difficilmente spostabili, per:
 - B1.** produzione, lavorazione e conservazione dei prodotti vinicoli;
 - B2.** trasformazione, confezionamento e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti vinicoli;
- C.** Acquisto di recipienti per l'affinamento del vino in legno, in acciaio, in vetroresina e in altri materiali funzionali ed innovativi, compresi loro eventuali supporti, se necessari;
- D.** Acquisto di macchine e/o attrezzature mobili innovative dal punto di vista dell'efficienza lavorativa, dirette a migliorare il rendimento globale dell'impresa

sia dal punto di vista economico che energetico utilizzate in cantina o in magazzino in tutte le fasi di produzione, di imbottigliamento, di etichettatura, di confezionamento e di immagazzinaggio del mosto/vino. Sono previsti altresì gli impianti utilizzati all'interno della cantina per il trasporto, selezionamento, lavaggio delle uve e per il lavaggio e/o sanificazione contenitori uve, serbatoi e botti in legno. Le macchine e/o attrezzature mobili utilizzabili nelle fasi di etichettatura e di confezionamento sono finanziabili se inserite sulla linea di imbottigliamento del vino.

Sarà possibile ammettere a finanziamento le etichettatrici, esclusivamente dedicate alla produzione vitivinicola, fuori dalla linea d'imbottigliamento in presenza di adeguate motivazioni che dovranno essere valutate in sede di istruttoria. In questo caso, alla relazione tecnica dovrà essere allegata una piantina, in cui risulti la localizzazione della suddetta macchina.

Sarà, altresì, possibile finanziare i cestoni, solo se acquistati insieme al gyropallet. Il numero dei cestoni deve essere proporzionale alla capacità della macchina e al ciclo di lavorazione.

- E.** Allestimento di punti vendita al dettaglio: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi), nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.
- F.** Allestimento di sale degustazione: l'acquisto di mobili e attrezzature, (compresi gli elettrodomestici dedicati quali lavastoviglie e frigoriferi) nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso.
- G.** Dotazioni utili per l'ufficio quali acquisto di pc per postazioni fisse, stampanti, fax, scanner, arredi e/o mobili per ufficio. Acquisto di software gestionali per l'ufficio e la cantina. Acquisto di mobili e attrezzature, nel limite delle normali dotazioni standard, escludendo attrezzature particolari di design/ lusso ed extra lusso;
- H.** Creazione e aggiornamento di siti internet dedicati all'e-commerce. Sono ammesse le spese di consulenza strettamente connesse con l'attività dell'azione, che non possono essere superiore al 10% del totale della spesa ammissibile per questa azione;

Tutte le macchine e/o attrezzature, di cui alle azioni B – C – D – E – F – G devono essere allocate all'interno di spazi aziendali ben definiti, ben separati da altri spazi, non promiscui e di uso esclusivo del soggetto che presenta domanda.

Tutte le opere di cui all'azione **A** devono mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo per almeno **10 anni** dalla data di pagamento finale del contributo, idoneamente documentati, con il vincolo di destinazione d'uso e divieto di cessazione, salvo cause di forza maggiore (ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento 1306/2013) e di circostanze eccezionali (ai sensi dell'articolo 2,

paragrafo 9 del Regolamento 702/2014), non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la restituzione del sostegno percepito.

Tutte le macchine e/o attrezzature di cui alle azioni **B – C – D – E – F – G** devono:

- essere di nuova fabbricazione;
- aumentare la dotazione iniziale presente in azienda e avere un periodo di utilizzo di almeno **5 anni** dalla data di pagamento finale del contributo (ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013);
- devono, altresì, durante i suddetti cinque anni, mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali sono state finanziate, salvo i casi di forza maggiore (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013) e di circostanze eccezionali (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 del Regolamento 702/2014), non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la restituzione dell'aiuto.

I siti internet, di cui all'azione H, devono avere un periodo di utilizzo di almeno 5 anni dalla data di pagamento finale del contributo (ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013) e devono, altresì, durante i suddetti cinque anni, mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per cui sono stati finanziati, salvo i casi di forza maggiore (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013) e di circostanze eccezionali (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 del Regolamento 702/2014), non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, pena la restituzione dell'aiuto.

All'interno dell'azione **D** è possibile acquistare macchine per analisi organolettiche o chimico-fisiche per il controllo della qualità dei prodotti vitivinicoli, di cui all'allegato VII, parte II del Regolamento UE 1308/2013.

Le azioni **E - F - G** sono finanziabili soltanto se gli spazi adibiti a sale di degustazione, punti vendita e uffici sono ubicati in spazi definiti, ben separati da altri spazi aziendali e al di fuori delle unità di produzione (cantina) (esempio non è ammessa "sala di degustazione" situata in uno spazio appositamente attrezzato della cantina).

Sono altresì ammesse opere edili funzionali all'installazione di impianti fissi oggetto di finanziamento ammesso.

Tutte le macchine e/o attrezzature acquistate devono essere identificate mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica), che riporti il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013 - articolo 50 - PNS Misura Investimenti e la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

I siti internet, di cui all'azione H, devono riportare in maniera ben visibile il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013 - articolo 50 - PNS Misura Investimenti e la relativa la campagna di approvazione dell'operazione.

Tutti gli edifici di nuova costruzione, o sottoposti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo devono essere identificati con targhe informative, realizzate con materiali tali da assicurare durevolezza nel tempo e compatibilità con la struttura e l'ambiente, quali vetro, forex, plexiglas, alluminio, bronzo o ottone, che siano ben visibili e riportino il riferimento al Regolamento (UE) 1308/2013 - articolo 50 - PNS Misura Investimenti e la relativa campagna di approvazione dell'operazione.

Il beneficiario deve apporre il/i suddetto/i contrassegno/i entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

Il beneficiario deve utilizzare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile: "OCM VINO Misura Investimenti" per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata. L'inserimento della codifica sopra riportata può essere effettuato manualmente o informaticamente (pratica consigliata) introducendo opportune modifiche ai software utilizzati per la tenuta della contabilità.

L'importo complessivo degli interventi ammessi non può essere inferiore a **5.000 euro** né superiore a **200.000 euro**, pena la non ammissibilità della domanda.

L'importo complessivo ammissibile per la realizzazione delle azioni **E – F – G** non può superare i **20.000 euro** per ciascuna azione.

L'importo complessivo ammissibile per la realizzazione dell'azione **H** non può essere superiore ai **10.000 euro** e tale azione può essere richiesta solo in abbinamento ad una delle altre operazioni previste dalla misura.

Sono ammesse le **spese generali** nel caso di interventi inerenti opere collegate all'azione **A**, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, iscritti ai rispettivi albi professionali, studi di fattibilità e licenze fino all'occorrenza del **5%** degli investimenti materiali ammessi, al netto dell'IVA.

È ammesso il cambio di beneficiario nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (ad esempio a seguito di cessione, conferimento di azienda, fusione, trasformazione, affitto) ed altri casi valutabili dall'Ente istruttore. I vincoli di cui sopra sono trasferiti dal soggetto cedente al subentrante.

4.2 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili al sostegno:

- interventi relativi a fabbricati, di cui al punto 4.1 – tipologia A, qualora non rispondenti ai criteri stabiliti. Parimenti anche gli interventi, di cui al punto 4.1 – tipologia A, utilizzati per attività agricola in combinazione con altre attività non agricole;

- opere relative a parti comuni delle quali non è possibile determinare in modo separato la relativa spesa (es: scavi di fondazione, fondazioni, tetto, caldaie, altri impianti generici);
- interventi di manutenzione di cui l'articolo 3, lettere a) e b) del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni, compresi i drenaggi, qualora non siano strettamente attinenti agli interventi di tipo A;
- la semplice sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino il miglioramento della tecnologia esistente;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- acquisto di attrezzature complementari da utilizzare per il funzionamento di macchinari complessi in uso in cantina o per lo stoccaggio delle partite in magazzino quali filtri (ad eccezione di quelli in dotazione iniziale alle attrezzature di cui al punto D), pallets, interfalde e similari e materiali per imballaggi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata;
- acquisto di macchine, impianti e attrezzature usate;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- leasing o acquisto da leasing;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia (articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013), i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- spese di consulenza qualora non strettamente connesse con le attività finanziate sull'azione H;
- rimborsi spese per viaggi e/o servizi specifici di spedizione merci e/o doganali;
- compensazione di spesa tra azioni ammesse a finanziamento a meno che non siano state autorizzate preventivamente;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'intervento che si intende realizzare.

- Non saranno ammesse a contributo per gli interventi delle azioni A4 e/o F, elencati al precedente punto 4.1 "Interventi ammissibili", le aziende vitivinicole che svolgono l'attività di degustazione agrituristica, ai sensi dell'art. 2, comma 8 del regolamento regionale 5/2020.

L'IVA, ed altre imposte e tasse, così come previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1149 della commissione articolo 48, non è ammissibile al sostegno.

Non saranno ammessi a contributo, nell'ambito degli interventi dell'azione A, i richiedenti che hanno già ottenuto analogo finanziamento in almeno una delle due campagne precedenti a quella della presentazione della domanda di aiuto.

Per ogni campagna vitivinicola un richiedente può presentare una sola domanda d'aiuto.

5. DEMARCAZIONE CON IL PSR

La normativa comunitaria, relativa alla OCM vitivinicolo, prevede che l'individuazione delle forme di complementarità, di coerenza e l'assunzione dei criteri di demarcazione vengano stabilite nell'ambito della Strategia Nazionale.

La Strategia Nazionale stabilisce criteri e norme atte a garantire che le azioni individuate come sovvenzionabili nell'ambito dell'OCM non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare da quelli previsti nell'ambito delle misure del PSR.

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppi finanziamenti stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato UE 1149/2016 e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione UE 1150/2016, la coerenza tra gli investimenti previsti dalla misura dell'OCM vitivinicola con quanto previsto dai criteri di demarcazione con le analoghe misure del piano di sviluppo rurale per il periodo 2014 – 2020, è garantita in quanto:

- per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento è prevista una demarcazione finanziaria con una soglia di spesa ammessa di 200.000 euro oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati all'interno del PSR;
- alcune azioni specifiche relative all'acquisto attrezzature innovative per la cantina e il magazzino e di dotazioni mobili per la sala di degustazione il punto vendita e l'ufficio aziendale, nonché la creazione di siti internet dedicati all'e-commerce, sono realizzati esclusivamente tramite la misura degli Investimenti;

La demarcazione degli interventi nel dettaglio è riportata nella tabella sottostante:

INTERVENTI AMMISSIBILI MISURA INVESTIMENTI OCM VITIVINICOLA (*)	INTERVENTI AMMISSIBILI PIANO SVILUPPO RURALE
A.1 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.1 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
A.2 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.2 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
A.3 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	A.3 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A MAGAZZINI DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE VINICOLA PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
A.4 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE ESCLUSE AZIENDE AGRITURISTICHE	A.4 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A SALE DI DEGUSTAZIONE PER AZIENDE AGRITURISTICHE
A.5 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO DI FABBRICATI ADIBITI A UFFICI AZIENDALI	
B.1 ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	B.1 ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VINICOLI; PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
B.2 ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI INFERIORI A 200.000 EURO	B.2 ACQUISTO E/O REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E ACQUISTO DI DOTAZIONI FISSE PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E/O VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI VINICOLI PER INTERVENTI SUPERIORI A 200.000 EURO
C. ACQUISTO DI RECIPIENTI PER L'AFFINAMENTO DEL VINO	
D. ACQUISTO DI MACCHINE E/O ATTREZZATURE MOBILI PER CANTINA O MAGAZZINO	
E. ALLESTIMENTO DI PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO	
F. ALLESTIMENTO DI SALE DEGUSTAZIONE	
G. DOTAZIONI UTILI PER L'UFFICIO	
H. CREAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI SITI INTERNET DEDICATI ALL'E-COMMERCE	

(*) IL LIMITE DI DEMARCAZIONE FINANZIARIA DI 200.000 euro SI APPLICA ALLA SOMMATORIA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI

6. DURATA DEGLI INTERVENTI E SPESE ELEGGIBILI

Gli interventi devono essere avviati e le relative spese (spese eleggibili) devono essere sostenute dal giorno successivo la data di presentazione delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e comunque entro e non oltre i termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Pertanto, i richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare le dotazioni anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo.

Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir presentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Al fine di verificare il rispetto dell'eleggibilità della spesa relativa all'investimento, la data di riferimento è quella riportata sui documenti di trasporto, oppure quella di inizio lavori in caso di interventi strutturali.

Il progetto presentato con la domanda di aiuto può avere durata annuale o biennale.

I progetti di durata annuale prevedono l'erogazione dell'aiuto a saldo a conclusione dei lavori.

I progetti di durata biennale devono obbligatoriamente contenere nella domanda di aiuto la richiesta di pagamento anticipato.

7. CONTRIBUTO

Il contributo è concesso in conto capitale ed è calcolato sul totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, IVA esclusa. Esso è pari al:

- **40%** per le microimprese, piccole e medie imprese. Ne consegue che l'importo del contributo erogato sarà compreso tra 2.000 euro e 80.000 euro;
- **20%** per le imprese classificabili come intermedie che occupino meno di 750 dipendenti e il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro. Ne consegue che l'importo del contributo erogato sarà compreso tra 1.000 euro e 40.000 euro;

I suddetti aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

I beneficiari che chiedono il pagamento anticipato dell'aiuto, per un importo pari al **70%** del contributo ammesso, devono presentare una garanzia fideiussoria pari al **110%** del valore dell'anticipo. Il restante **30%** verrà liquidato a seguito di domanda di pagamento di saldo, al termine dei lavori.

L'aiuto a saldo è versato solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento completo ammesso e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda ammessa a finanziamento.

Tuttavia, in caso di forza maggiore (ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Regolamento 1306/2013) e di circostanze eccezionali (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9 del Regolamento 702/2014) l'aiuto può essere versato anche a seguito della parziale realizzazione delle operazioni.

Le spese sostenute devono essere comprovate tramite la presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute.

Il richiedente è tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo lo scadenziario previsto in domanda.

Le domande ammissibili per ciascun bando ma non finanziate per mancanza di risorse economiche decadono.

8. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149 il progetto deve contenere:

- a) descrizione dell'investimento con indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- b) dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- c) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
- d) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
- e) una breve relazione tecnico-economica contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Qualora l'impresa si avvalga del criterio di priorità comunitario obbligatorio di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2016/1149, riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, la relazione deve riportare gli elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

9. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Alle domande di aiuto presentate viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

1. Criterio riferito a “Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)”;

Il punteggio viene assegnato solo se gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale sono riscontrabili sull'intervento che in termini economici è prevalente all'interno dell'intera operazione. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente, con la documentazione allegata alla domanda di aiuto, presenta una dettagliata relazione su come l'intervento determini effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale pari ad almeno il **15%**, redatta da un tecnico specializzato del settore, terzo rispetto al richiedente ed al fornitore.

2. Criterio riferito a “Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto”:

- a) **Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle uve di propria produzione (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato** [nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];
- b) **Azienda vitivinicola che attua la trasformazione delle uve di propria produzione per almeno il 60% sul totale trasformato. Il 60% del prodotto totale trasformato deve derivare da uve di propria produzione** [nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente];

Nel caso in cui nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% come media delle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto.

I due punteggi (2 a e 2 b) non sono cumulabili.

3. Criterio riferito a “Titolare o legale rappresentante con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda”:

Per giovane agricoltore si intende il produttore che al momento della presentazione della domanda:

- ✓ ha un'età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
- ✓ s'insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire dalla data 1° gennaio 2017, secondo una delle seguenti modalità:

1. **impresa agricola individuale:** in qualità di **titolare**;
2. **società agricola: legale rappresentante** di società agricola. In tal caso la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora compiuto i 40 anni di età. Inoltre, il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;
3. **società cooperativa: legale rappresentante** di una cooperativa agricola avente per oggetto l'esercizio esclusivo dell'attività agricola. In tal caso la metà dei soci e del Consiglio di amministrazione non deve aver compiuto i 40 anni di età. Inoltre, il giovane amministratore e/o legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società ed aver sottoscritto una quota del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento fa fede la data dell'atto della cooperativa con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante.

Per le tre modalità sopra enunciate, si considera primo insediamento il possesso dei seguenti requisiti:

- a. l'apertura della partita IVA per la prima volta come imprenditore agricolo;
- b. l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (sezione speciale “Impresa agricola” o sezione “Coltivatore diretto”).

Quale data di primo insediamento in un'impresa/società agricola si considera la data più remota tra le seguenti:

- **in caso di azienda soggetta al regime ordinario IVA:**

- a. data della prima movimentazione della partita IVA, ossia la data della prima fattura ricevuta o emessa per acquisto/cessione di beni o di servizi relativi all'attività di impresa;

- b. data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
 - c. data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito.
- **in caso di azienda che gode del regime di esonero**, stabilito dal comma 6 dell'articolo 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e successive modifiche ed integrazioni:
- a. data della prima fattura ricevuta per acquisto di beni o di servizi relativi all'attività di impresa, sempre che il fornitore non sia anch'esso in regime di esonero;
 - b. data della prima autofattura emessa da un soggetto acquirente (alternativa alle fatture emesse dal soggetto imprenditore non esonerato);
 - c. data di disponibilità di terreni agricoli, desunta da contratti di acquisto, di affitto o di comodato d'uso, qualora gli stessi siano effettivamente condotti dall'azienda del giovane che si insedia;
 - d. data di disponibilità dei terreni tale da determinare una produzione agricola generatrice di reddito;
- ✓ ha sufficiente **capacità e competenza professionale**, ovvero possiede uno dei seguenti requisiti:
1. ha esercitato, per almeno 2 anni, attività agricola in un'impresa/società agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo. Tale esercizio deve essere attestato dai versamenti dei contributi agricoli;
 2. ha conseguito una laurea nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali;
 3. ha conseguito un diploma di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario. In questo caso la durata della formazione professionale specifica deve essere di almeno 3 anni.

4. Criterio riferito a "Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa":

Aziende condotte secondo i canoni dell'agricoltura biologica (ai sensi del reg. CE 834/07 e Reg. CE 889/08 che:

- sono iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per la misura investimenti;

- oppure hanno presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e ricevuto il documento giustificativo rilasciato dall'organismo di controllo incaricato;

Tale criterio è considerato soddisfatto solo se tutta la superficie viticola aziendale e il processo di trasformazione sono condotti secondo i canoni dell'agricoltura/trasformazione biologica senza possibilità di deroga per le aziende in regime di produzione parallela ai sensi dell'articolo 40 del regolamento CE 889/2008.

In sede di istruttoria il punteggio viene assegnato solo se l'attività di trasformazione è certificata biologica (e non mista) sul documento rilasciato dall'Ente certificatore e/o sulle domande istruite sul sistema informativo nazionale (SIAN).

5. Criterio riferito a "Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e smi o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata ect.):

5a. Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna;

Per acquisire il punteggio deve essere situata in area svantaggiata di montagna, ovvero possedere uno dei seguenti requisiti:

- o almeno il 50% della superficie viticola totale condotta per le aziende agricole;
- o la sede operativa aziendale nel caso di aziende di trasformazione o cooperative.

5b. Imprese situate in zone con un'altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati;

Per acquisire il punteggio:

- o nel caso di aziende agricole deve essere situata in area con le caratteristiche di cui sopra almeno il 50% della superficie viticola totale condotta;
- o nel caso di aziende di trasformazione o cooperative la sede aziendale deve essere situata al di sopra dei 500 mt.

6. Criterio riferito a “Produzioni vitivinicole a DOP, IGP”:

Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino (nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto e da verificare con i dati riportati nella dichiarazione vitivinicola del richiedente).

Nel caso in cui, nella campagna precedente a quella di presentazione della domanda di aiuto, non venisse raggiunto il suddetto parametro, allora il punteggio verrà assegnato qualora si raggiunga il parametro del 60% come media delle tre campagne precedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto.

La definizione dei punteggi è riportata nella tabella seguente:

n.	Criterio riferito a:		descrizione	punteggio
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149)			30
2	Esercizio delle attività previste all'articolo 3, lettere a) e b) del decreto	2a	Azienda vitivinicola che attua la totale trasformazione delle proprie uve (100% delle proprie uve senza acquisizioni né cessioni di uva) sul totale trasformato	30
		2b	Aziende vitivinicola che attua la trasformazione delle proprie uve per almeno il 60% del totale trasformato	15
3	Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda			15
4	Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa	4	Aziende agricole a conduzione biologica (ai sensi del regolamento CE 834/07)	10
5	Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n 229 e smi o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata ect.)	5a	Imprese situate nelle aree svantaggiate di montagna	10
		5b	Imprese situate in zone con un'altitudine media aziendale superiore ai 500 metri, o aziende situate in zone caratterizzate da pendenza media aziendale maggiore del 30%, o aziende con vigneti terrazzati	30
6	Produzioni vitivinicole a DOP, IGP	6	Imprese che producono vini a DOP e/o a IGP per almeno il 60% della produzione totale di vino.	20

A parità di punteggio di due o più domande in graduatoria, ha priorità il richiedente (titolare/ rappresentante legale) **anagraficamente più giovane** e **firmatario** della domanda di aiuto. In caso di azienda non individuale l'età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda.

Tutti i requisiti che danno origine al punteggio devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e contestualmente devono essere dichiarati (fatta eccezione del requisito delle aree svantaggiate).

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le risorse da impegnare nel piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo distinte per le misure attivate.

La Direzione Generale Agricoltura alimentazione e sistemi verdi, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute, potrà successivamente provvedere con proprio provvedimento alla eventuale rimodulazione delle risorse stanziare per la misura investimenti e a comunicare l'entità della cifra disponibile all'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

OPR provvederà alla stesura di una graduatoria degli ammessi a finanziamento a livello regionale e a comunicare alle Strutture Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Regione Lombardia e alla Provincia di Sondrio la posizione dei richiedenti nell'ambito della graduatoria stessa e la conseguente concessione del finanziamento.

10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le procedure inerenti:

- presentazione delle domande (tempistiche e modulistica)
- controllo di ricevibilità
- impegni del beneficiario
- istruttoria delle domande
- liquidazione dell'aiuto
- controlli

sono riportate, per quanto di competenza, sul Manuale di OPR – Lombardia per la Misura "Investimenti" del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo.

11. PENALITÀ

Per la misura investimenti, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento 2021/374, se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato, a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento UE 1306/2013, viene corrisposto il contributo per un importo pari alle singole azioni realizzate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n 249006 del 28/05/2021,

Al di fuori dei casi di cui al capoverso precedente, se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo pari alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Nel caso in cui l'importo del sostegno versato sia superiore all'importo accertato, come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procederà al recupero del sostegno indebitamente versato.

Qualora l'anticipo, richiesto dal beneficiario, non venga integralmente utilizzato, si applicano le seguenti penalità:

- a. 3 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;
- b. 2 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;
- c. 1 anno di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;

La stessa penalità, di cui al precedente capoverso, lettera a, si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore della Lombardia (OPR).

Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

Per non incorrere nelle sanzioni, di cui al presente capitolo, le aziende che prevedono di non riuscire a realizzare l'intervento atteso nella domanda di aiuto, devono presentare le varianti secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate dall'Organismo Pagatore della Lombardia (OPR).

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

D.g.r. 11 ottobre 2021 - n. XI/5375
Fondo confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da COVID 19 e per favorire la ripresa economica - Definizione dei criteri e approvazione dello schema di accordo di garanzia tra Regione Lombardia e i confidi aderenti all'iniziativa

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo, anche tramite il consolidamento del sistema delle garanzie e la piena attuazione della l.r. 11/2014;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visti:

- il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità com-

petenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;

- il perdurare della crisi e le limitazioni che hanno interessato anche nel 2021 in particolare alcune attività economiche per il contenimento del contagio ha messo in evidenza come le PMI lombarde operanti in settori di attività particolarmente penalizzate dalla crisi da Covid 19, che vogliono effettuare investimenti sul proprio sviluppo o accedere a liquidità per il capitale circolante, faticano ad accedere al credito senza una garanzia pubblica;
- è di fondamentale importanza per il sistema economico regionale assicurare alle PMI, in particolare le micro e piccole, strumenti che facilitino l'accesso al credito anche attraverso la concessione di una garanzia regionale che interviene dove non interviene il Fondo Centrale di Garanzia;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21-5-2021) che ha disposto l'assegnazione per l'anno 2021 di risorse statali pari a euro 220.000.000,00 da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 a cui si sono aggiunti con il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, ulteriori 120.000.000,00 destinati a parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

Dato atto che:

- il suddetto articolo 26 del d.l. 41/2021 ha stabilito il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
- con nota Prot. n. 2944/C2FIN del 28 aprile 2021 il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e per conoscenza al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie la proposta di riparto del contributo tra le Regioni a Stato ordinario, con la richiesta di iscrizione del provvedimento di riparto, commisurato alla proposta allegata, nella prima Conferenza Stato-Regioni utile;
- con nota Prot. n. 4082/C2FIN del 3 giugno 2021 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato all'unanimità la proposta di riparto delle risorse per l'anno 2021 di cui al citato art. 26, come integrate dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 giugno 2021 ha approvato l'intesa sul riparto delle risorse per l'anno 2021 di cui al citato art. 26, come integrate dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021;
- nella proposta di riparto a Regione Lombardia sono destinati complessivi euro 50.524.501,05 di cui euro 44.580.442,11 per il sostegno categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica tra cui attività commerciali o di ristorazione nei centri storici e settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- con richiesta protocollo O1.2021.0027763 del 21 giugno 2021 la Direzione Sviluppo Economico ha chiesto la variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 Art. 1 c. 4) di euro 44.580.443,00 alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» da iscriversi sull'esercizio finanziario 2021 su un capitolo di entrata di nuova istituzione di parte corrente;
- con d.g.r. 5 luglio 2021, n. XI/4978 «Variazioni al bilancio di previsione 2021 2023 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, c. 4) - 31° provvedimento - (atto da trasmettere al Consiglio Regionale)» è stata stanziata la somma di euro 44.580.443,00 (arrotondata da euro 44.580.442,11) e sono stati istituiti i nuovi capitoli vincolati, di seguito indicati, per poter procedere a ristorare le categorie di operatori economici soggetti a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19:
 - capitolo di entrata numero 2.0101.01.14849 «Assegnazioni statali ex articolo 26 decreto legge n. 41/2021 convertito con legge 69/2021, e successive integrazioni recante

misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19»;

- capitolo di spesa numero 14.01.104.14850 «Trasferimenti statali ex articolo 26 decreto-legge n. 41/2021 convertito con legge 69/2021 e successive integrazioni per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza covid-19»;
- il d.p.c.m. 30 giugno 2021 «Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro» che approva la proposta di riparto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 17 giugno 2021, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2021, n. 250960 ha impegnato e disposto la liquidazione a favore di Regione Lombardia della somma complessiva di euro 50.524.501,04 di cui euro 44.580.442,11 di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico che sono già stati oggetto di variazione al bilancio di previsione 2021-2023 con la d.g.r. XI/4978/2021;
- il d.d.g. 7 ottobre 2021, n. 13343 ha accertato l'importo di euro 44.580.442,11 a carico di Ministero dell'Economia e delle Finanze, imputandolo al capitolo di entrata 2.0101.01.14849 dell'esercizio finanziario 2021;

Ritenuto di attivare per le categorie maggiormente penalizzate dal COVID 19 una misura di garanzia al 100% su finanziamenti con il coinvolgimento, come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie e funding partner di Regione Lombardia, i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;

Considerato che operare per la misura oggetto della presente Deliberazione con i Confidi già convenzionati sul Fondo regionale Controgaranzie consente di velocizzare l'avvio della misura per sostenere l'accesso al credito a quelle categorie che sono state e sono ancora oggi maggiormente in difficoltà a causa delle disposizioni per il contenimento del Covid 19;

Dato atto che l'agevolazione della misura oggetto della presente Deliberazione si compone di:

- un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori;
- una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento;
- un contributo a fondo perduto la cui erogazione è condizionata alla restituzione del finanziamento;

Richiamati:

- la d.g.r. 21 giugno 2021, n. XI/4913 che ha approvato i criteri per l'emanazione del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi» con una dotazione finanziaria di € 12.000.000,00, la cui copertura finanziaria è stata individuata a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021;
- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 9003 che in attuazione della richiamata d.g.r. 21 giugno 2021, n. XI/4913 ha approvato il bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi»;
- il d.d.u.o. 5 ottobre 2021, n. 13248 che ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi», di cui al richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 9003 concedendo contributi per € 2.995.295,63 con un conseguente residuo di € 9.004.704,37 sulla dotazione finanziaria stabilita dalla d.g.r. 21 giugno 2021, n. XI/4913;
- la d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847 che ha approvato i criteri per la realizzazione di un intervento con una dotazione di € 7.250.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021, per sostenere gli intermediari del commercio tramite la concessione di un contributo a fondo perduto pari al valore della tassa automobilistica pagata per il periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, al netto di eventuali sanzioni ed interessi;
- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847, ha approvato l'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020;
- il d.d.u.o. 5 ottobre 2021, n. 13201 che in esito all'Avviso di cui al richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949 ha approvato il primo provvedimento di concessione per 473 domande che risultano ammesse al contributo per un importo di 152.275,25 €, demandando a successivo provvedimento gli esiti delle ulteriori 428 domande che, sulla base della documentazione istruttoria, in caso di esito positivo delle verifiche formali necessiteranno di un importo massimo di € 500.000,00 con un conseguente residuo di almeno 6.500.000,00;

Ritenuto di utilizzare interamente i residui del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 9003 e una quota di 6.414.853,52 dei residui dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949, per la misura oggetto della presente deliberazione, in aggiunta alle risorse derivanti dall'articolo 26 del d.l. 41/2021 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, demandando la destinazione dei residui definitivi dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio ad una successiva deliberazione;

Dato atto che le quote del fondo di cui all'art. 26 del d.l. 41/2021 come integrate dall'art. 8 del DL 25 maggio 2021, n. 73, vincolate rispettivamente a sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti con risorse per Regione Lombardia pari a euro 2.972.029,47, e parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici sempre pari a ulteriori euro 2.972.029,47 saranno oggetto di successivi provvedimenti sulla base delle competenze di materia e previa assunzione dei necessari atti contabili;

Visti:

- l'Allegato A «Fondo Confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da covid 19 e per favorire la ripresa economica - Definizione dei criteri», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- l'Allegato B «Schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e Consorzi di Garanzia Collettiva fidi» finalizzato a disciplinare i termini e le condizioni della Garanzia Regionale da rilasciarsi da parte di Regione Lombardia a copertura del rischio assunto dai Confidi in relazione a ciascun Finanziamento di cui alla misura oggetto della presente Deliberazione;

Dato atto che la dotazione finanziaria della misura oggetto della presente Deliberazione è pari a euro 60.000.000,00 che trova copertura come di seguito indicato:

- € 44.580.442,11 di risorse a valere sul capitolo 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2021 (risorse di cui all'art. 26 del d.l. 41/2021) che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- € 15.419.557,89 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa conseguentemente alla chiusura dei bandi attuativi di cui alle richiamate d.g.r. 21 giugno 2021, n. XI/4913 e d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847;

Dato atto che i Confidi nello svolgimento delle loro attività sono tenuti a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dall'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo Bando attuativo e al successivo incarico, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;

- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazione Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» che tra l'altro considera compatibili gli aiuti concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.57021, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione sopra riportata;

Dato atto che il finanziamento è concesso dai Confidi aderenti a condizioni di mercato e pertanto non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato;

Stabilito che le agevolazioni di cui alla misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, sia per la quota di garanzia, sia per il contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» l'agevolazione:

- non può essere concessa a medie imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere concessa come previsto dall'aiuto SA. 58547 alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché

- non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto;
- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- è concessa nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del regime temporaneo e del relativo aiuto;
- le medie imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- le micro e piccole imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non trovarsi in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

Stabilito che:

- le agevolazioni di cui alla misura oggetto del presente provvedimento, come riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Stabilito, altresì, che decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroga del regime «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'«Aiuto», sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Dato atto che nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:

- la percentuale di garanzia si riduce dal 100% all'80%;
- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;

- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che i Confidi aderenti all'iniziativa:

- effettuano, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni, l'attività di istruttoria ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) fino al termine di validità del suddetto regime e ex Reg. (UE) 1407/2013 nei casi di applicazione del De Minimis;
- ai fini della concessione delle agevolazioni in Regime Quadro Temporaneo acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 al fine di verificare che alla data del 31 dicembre 2019 le medie imprese beneficiarie non siano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, oppure se imprese di micro e piccole dimensioni già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 che non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- nei casi di applicazione del Regime de Minimis acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 in cui le PMI attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica e attestino di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Dato atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per le agevolazioni in «de minimis» concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

Dato atto, altresì, che nel Registro Nazionale Aiuti le agevolazioni concesse:

- in Regime Temporaneo saranno registrate per il valore nominale del finanziamento sottostante alla garanzia nel limite massimo di 20.000 euro a cui si aggiungerà l'aiuto relativo al valore nominale del contributo a fondo perduto;
- in Regime de Minimis saranno registrate con due componenti di aiuto: una per la garanzia secondo il calcolo dell'ESL di cui all'art. 4 del Reg. UE 1407/2013 e una per il contributo a fondo perduto per il valore nominale dello stesso;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 28 settembre 2021;

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

Vista la legge regionale 27 novembre 2020 - n. 22 «Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020» che all'art. 6 «Deroga alle compensazioni di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978» prevede che:

- in sede di erogazione delle risorse destinate all'attuazione delle misure a beneficio di microimprese e lavoratori autonomi con partita IVA individuale necessarie a mitigare gli effetti economici dell'emergenza causata dal COVID-19, non si applicano le disposizioni sulla compensazione fra crediti e debiti di cui all'articolo 55, comma 2 bis, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione);
- la Giunta regionale, in caso di eventuali ulteriori misure aventi analoghe finalità, prevede, nello stesso provvedimento che dispone la misura, l'eventuale applicazione della disposizione di cui al primo periodo;

Stabilito, pertanto, che per le agevolazioni concesse sul «Fondo Confidiamo nella ripresa» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 sull'agevolazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID» che all'art. 10 bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede al comma 1 che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Valutato che il «Fondo Confidiamo nella ripresa» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata all'emergenza Covid 19, che richiede interventi per sostenere l'accesso al credito delle imprese che sono maggiormente in difficoltà a causa delle limitazioni da Covid 19;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a fondo perduto sulla misura oggetto del presente provvedimento, contributo che, nell'ottica della semplificazione, sarà scontata direttamente dai Confidi aderenti ai beneficiari ad avvenuta restituzione del 90% dell'importo del finanziamento ricevuto ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori e funding partners dell'iniziativa;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente competente si procederà all'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Considerato che:

- a valere sulla dotazione finanziaria della misura oggetto della presente deliberazione insiste sia la garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento, sia la quota di contributo a fondo perduto condizionata alla restituzione del finanziamento, la cui erogazione consiste nello sconto nelle ultime rate del piano di ammortamento gestito direttamente dai Confidi;
- i Confidi sono autorizzati a dare il proprio assenso ad operazioni di modifica contrattuale sulle operazioni garantite, fatti salvi i limiti temporali previsti nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, con l'impossibilità quindi di stabilire correttamente l'annualità in cui la spesa diventa esigibile;
- gli aiuti concessi nella sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», anche nella forma tecnica della garanzia, sono considerati per l'intero valore nominale del finanziamento sottostante, al pari di una sovvenzione a fondo perduto;

Stabilito pertanto che i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) saranno impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto, in coerenza con il Regime di Aiuti, con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia;

Stabilito di:

- autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Sviluppo Economico che potrà specificarlo con appositi provvedimenti nei limiti delle disposizioni di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico le attività di gestione della garanzia come definite nell'accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il relativo monitoraggio, nonché tutti i provvedimenti necessari ad attuare la presente deliberazione;

Dato atto che:

- le modalità per l'attuazione e la gestione della garanzia sono definite all'interno dello schema di accordo di garanzia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la garanzia di Regione Lombardia di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avrà validità fino al 31 dicembre 2027 in coerenza con la durata massima del finanziamento e con i tempi istruttori del procedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Fondo Confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da covid 19 e per favorire la ripresa economica - Definizione dei criteri», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di utilizzare interamente i residui del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 9003 e una quota di 6.414.853,52 dei residui dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio per la concessione di contributi pari al valore della tassa automobilistica pagata nel periodo tributario avente decorrenza nell'anno 2020, di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8949, per la misura oggetto della presente deliberazione, in aggiunta alle risorse derivanti dall'articolo 26 del d.l. 41/2021, demandando la destinazione dei residui definitivi dell'Avviso a favore degli intermediari del commercio ad una successiva deliberazione;

3. di dare atto che la dotazione finanziaria della misura di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è pari a euro 60.000.000,00 di cui:

- 44.580.442,11 euro a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- 15.419.557,89 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa conseguentemente alla chiusura dei bandi attuativi di cui alle richiamate d.g.r. 21 giugno 2021, n. XI/4913 e d.g.r. 7 giugno 2021, n. XI/4847;

4. di attivare la misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il coinvolgimento,

come soggetti finanziatori delle PMI beneficiarie, i Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852;

5. di approvare l'Allegato B «Schema di Accordo di Garanzia tra Regione Lombardia e Consorzi di Garanzia Collettiva fidi», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a disciplinare i termini e le condizioni della Garanzia Regionale da rilasciarsi da parte di Regione Lombardia a copertura del rischio assunto dai Confidi in relazione a ciascun Finanziamento di cui alla misura oggetto della presente deliberazione;

6. di prevedere che le agevolazioni della misura di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021 salvo proroghe del Regime e dell' Aiuto), sia per la quota di garanzia, sia per il contributo a fondo perduto, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

7. di stabilire che decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell' Aiuto, sono concesse nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

8. di dare atto che i Confidi aderenti all'iniziativa:

- effettuano, nella fase di verifica propedeutica alle concessioni, l'attività di istruttoria ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) fino al termine di validità del suddetto regime e ex Reg. (UE) 1407/2013 nei casi di applicazione del De Minimis;
- ai fini della concessione delle agevolazioni in Regime Quadro Temporaneo acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 al fine di verificare che alla data del 31 dicembre 2019 le medie imprese beneficiarie non siano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, oppure se imprese di micro e piccole dimensioni già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 che non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della concessione e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;
- nei casi di applicazione del Regime de Minimis acquisiscono specifiche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.p.r. 445/2000 in cui le PMI attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica e attestino di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

9. di dare atto che gli uffici regionali competenti:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s sul Quadro temporaneo fino al 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo Aiuto, e artt. 8 e s.s. per le agevolazioni in «de minimis» concesse dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;

- verificano nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte;

- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;

10. di stabilire che per le agevolazioni concesse sul «Fondo Confidiamo nella ripresa» di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 6 della l.r. 22/2020 sull'agevolazione non si applica la compensazione di cui all'art. 55, c. 2 della l.r. 34/1978;

11. di prevedere che sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione della quota di contributo a fondo perduto sulla misura oggetto del presente provvedimento contributo che, nell'ottica della semplificazione, sarà scontata direttamente dai Confidi aderenti ai beneficiari ad avvenuta restituzione del 90% dell'importo del finanziamento ricevuto ed erogato dai Confidi in qualità di Soggetti finanziatori e funding partners dell'iniziativa;

12. di demandare a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

13. di stabilire che i provvedimenti contabili inerenti l'aiuto con forma tecnica di garanzia (che includono anche la quota di fondo perduto) saranno impegnati secondo le modalità utilizzate per i contributi a fondo perduto, in coerenza con il Regime di Aiuti, con impegni a favore dei Confidi legati ai provvedimenti di concessione e non mediante accantonamenti, procedendo quindi con il riaccertamento degli impegni a chiusura di ogni esercizio finanziario fino alla durata della garanzia;

14. di autorizzare alla sottoscrizione dell'accordo di garanzia di cui allo Schema Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Sviluppo Economico che potrà specificarlo con appositi provvedimenti nei limiti delle disposizioni di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

15. di demandare al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico le attività di gestione della garanzia come definite nell'accordo di garanzia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e il relativo monitoraggio;

16. di trasmettere il presente provvedimento ai Confidi e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A

TITOLO	“FONDO CONFIDIAMO NELLA RIPRESA: MISURA PER SOSTENERE LA LIQUIDITA’ DELLE PMI LOMBARDE PARTICOLARMENTE PENALIZZATE DALLA CRISI DA COVID 19 E PER FAVORIRE LA RIPRESA ECONOMICA – DEFINIZIONE DEI CRITERI E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI GARANZIA TRA REGIONE LOMBARDIA E I CONFIDI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
FINALITÀ	La misura è finalizzata a sostenere le PMI lombarde operanti in settori di attività particolarmente penalizzate dalla crisi da Covid 19 che vogliono effettuare investimenti sul proprio sviluppo o accedere a liquidità per il capitale circolante ma faticano ad accedere al credito senza una garanzia pubblica.
R.A. PRS XI LGS.	43. Econ.14.1 “Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI”
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>PMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014), in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – essere iscritte al Registro delle imprese e avere almeno una sede legale o operativa attiva in Lombardia (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Soggetti finanziatori; – essere attive alla data di presentazione della domanda di finanziamento ai Soggetti finanziatori (come risultante da visura camerale); – svolgere un'attività economica classificata in uno dei seguenti codici ATECO 2007 primari o secondari (come risultante da visura camerale) di cui all'Appendice 1. I settori individuati sono quelli che hanno subito maggiormente le limitazioni delle attività per il contenimento dell'epidemia quali la ristorazione, il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, le attività sportive, le attività artigianali, commerciali al dettaglio e di servizio legate al settore dei matrimoni e degli eventi privati, le attività di proiezione cinematografica e di gestione di strutture artistiche, nonché le discoteche e i locali da ballo che potranno parzialmente riprendere l'attività a decorrere dalla data odierna.

	Per i codici ateco del settore sportivo possono essere beneficiarie anche le associazioni sportive che hanno sede in Lombardia, le quali per accedere devono essere iscritte al Repertorio Economico Amministrativo (REA) in Camera di Commercio e avere la partita IVA attiva come risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 60.000.000,00 .
FONTE DI FINANZIAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - € 44.580.442,11 di risorse a valere sul capitolo 14.01.104.14850 dell'esercizio finanziario 2021 - € 15.419.557,89 a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021
SOGGETTI FINANZIATORI	<p>I Consorzi e le cooperative di Garanzia Collettiva fidi (di seguito Confidi) iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852, possono operare sulla presente misura come Soggetti finanziatori che deliberano ed erogano credito diretto ai Soggetti beneficiari alle condizioni di seguito specificate.</p> <p>È fatta salva la possibilità di recedere dalla presente iniziativa entro 15 giorni dall'adozione della presente Deliberazione inviando una comunicazione a Regione Lombardia all'indirizzo di posta elettronica certificata sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it</p> <p>Per operare sulla misura oggetto del presente provvedimento i Confidi devono assumere gli impegni di cui allo schema di Accordo di Garanzia di cui all'Allegato B alla presente Deliberazione e, in particolare, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - forfettizzare le spese istruttorie nel limite massimo di 300 euro; - applicare un tasso di interesse (TAN) in linea con quelli di mercato e comunque non superiore al 4% stante l'entità della garanzia regionale e verificate le statistiche di Banca d'Italia sui tassi di interesse applicati nell'Eurozona dagli intermediari finanziari su prestiti garantiti al 100% a imprese non finanziarie; - non aggiungere al TAN nessuna altra commissione o spesa oltre alle spese istruttorie.

<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'agevolazione si compone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un finanziamento a medio termine a valere sulle risorse dei Soggetti finanziatori; b) una garanzia regionale gratuita che assiste il finanziamento; c) un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento la cui erogazione è subordinata alla restituzione del finanziamento ricevuto. <p>La garanzia regionale sui finanziamenti concessi dai Confidi ai Soggetti beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copre fino al 100% dell'importo di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro e su finanziamenti del valore totale massimo di 100.000 euro; - è diretta, esplicita e irrevocabile nonché esentabile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore; - è a titolo gratuito. <p>Il finanziamento richiedibile avrà le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durata massima di 60 mesi (di cui fino a 6 mesi di preammortamento, incluso il preammortamento tecnico); - importo minimo 5.000,00 euro e massimo 20.000,00 euro per la garanzia al 100%; i soggetti beneficiari potranno comunque richiedere e ottenere dai Confidi finanziamenti superiori a 20.000 euro e nel limite di 100.000 euro fermo restando che la garanzia regionale al 100% copre solo fino a 20.000 euro di quota capitale; - con riferimento alle garanzie richiedibili dai Consorzi di Garanzia collettiva Fidi, in affiancamento alla garanzia rilasciata da Regione Lombardia, e nei limiti della disciplina in materia di aiuti di stato, potranno essere richieste garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge 662/96 (FCG). <p>Il contributo a fondo perduto è determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito (massimo quindi 2.000 euro). L'erogazione del contributo è subordinata alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dai Soggetti finanziatori a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua.</p>
---	--

	<p>Il contributo a fondo perduto concesso da Regione Lombardia verrà scontato direttamente dai Confidi nelle ultime rate del piano di ammortamento in relazione alla quota capitale ad avvenuta restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento garantito.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della misura saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p> <p>L'efficacia della Garanzia decorre dalla data di erogazione del Finanziamento e ha validità fino a 12 mesi dopo la scadenza del Finanziamento.</p> <p>In caso inadempimento da parte del Soggetto beneficiario, il Soggetto finanziatore deve procedere con l'avvio delle procedure di recupero del credito secondo le proprie procedure pro-tempore vigenti; i Confidi sono autorizzati a dare il proprio assenso/diniego ad operazioni di modifica contrattuale sulle operazioni garantite, fatti salvi i limiti temporali prevista dalla presente Deliberazione, ivi incluso operazioni di saldo e stralcio a fronte di una relazione documentata inerente le motivazioni di saldo e stralcio.</p> <p>La garanzia regionale copre, nel limite massimo dell'importo garantito, l'esposizione effettiva del beneficiario finale compresi interessi di mora e si ridurrà con riferimento a ciascuna rata regolarmente corrisposta, a seguito dei pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al Piano di Ammortamento e sulla base di comunicazioni che i soggetti finanziatori devono trasmettere, almeno con cadenza semestrale, circa lo stato dei finanziamenti oggetto di agevolazione.</p> <p>In caso di recupero del credito, il Confidi è tenuto a rimborsare entro 60 giorni a Regione Lombardia le somme dovute, al netto dei costi per il recupero del credito, in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dal Confidi medesimo.</p>
REGIME DI AIUTO	<p>Il finanziamento è concesso dai Confidi a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto di Stato.</p> <p>L'agevolazione regionale (garanzia fino al 100% e contributo a fondo perduto) è concessa nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in</p>

	<p>particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.</p> <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "Quadro Temporaneo" comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento e del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti in analogia a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.</p> <p>Nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" l'agevolazione regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non può essere concessa a medie imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019; - può essere concessa come previsto dall'aiuto SA. 58547 alle micro e piccole imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019, purché non si trovino in procedura concorsuale per insolvenza alla data della domanda e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. In alternativa, se hanno ricevuto aiuti per il salvataggio, devono aver rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione dell'aiuto; se hanno ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non devono più essere soggetti a un piano di ristrutturazione al momento della concessione dell'aiuto; - è concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del
--	--

	<p>Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;</p> <ul style="list-style-type: none">- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e del relativo aiuto. <p>Le agevolazioni possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadri in predetti regimi.</p> <p>Decorso il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (proroga del Regime e dell' Aiuto), l'agevolazione regionale è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>Nei casi di applicazione del regolamento De Minimis nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 1407/2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o
--	--

	<p>soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6);</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N182/2010; - le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6). <p>Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al soggetto beneficiario sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.</p> <p>Nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 la garanzia massima concedibile si riduce dal 100% all'80%.</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili alle agevolazioni i finanziamenti chirografari deliberati dai Confidi ai beneficiari finali a decorrere da maggio 2021 per operazioni rientranti in una delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investimento: finanziamenti amortizing per investimenti finalizzati alla ripresa economica e per lo sviluppo e il rilancio dell'impresa; - Liquidità: finanziamenti amortizing sul circolante per lo svolgimento dell'attività economica dei soggetti beneficiari.

	<p>Per essere ammissibili i finanziamenti devono rispondere ad una delle seguenti finalità (ex art 37 par 4 del Regolamento UE 1303/2013 e s.m.i.):</p> <ul style="list-style-type: none"> – messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento; – messa a disposizione di capitale di espansione; – messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa; – realizzazione nuovi progetti; – penetrazione nuovi mercati; – sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti; – sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento. <p>Le finalità dovranno emergere dall'istruttoria del Confidi sul Soggetto beneficiario secondo le modalità previste dall'Avviso attuativo di successiva emanazione.</p> <p>I finanziamenti deliberati da maggio 2021 e precedenti alla data della presente deliberazione non sono ammissibili alla misura regionale se il beneficiario è già inadempiente.</p> <p>Le operazioni relative a investimenti devono essere realizzate dai soggetti beneficiari unicamente in Lombardia presso la sede indicata dai soggetti beneficiari ed entro 12 mesi (salvo proroga ai sensi della l.r. 34/1978) dalla data di erogazione del finanziamento da parte dei Confidi.</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e degli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliate nell'Avviso attuativo di successiva emanazione.</p>
<p>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</p>	<p>L'Agevolazione regionale è concessa alle imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità con procedura automatica sulla base delle domande di agevolazione presentate dai Confidi mediante flussi mensili e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>Ciascun soggetto beneficiario identificato dal codice fiscale potrà beneficiare di una sola agevolazione sulla presente misura e quindi il codice fiscale potrà essere presente in un solo flusso su tutta la misura.</p>

MODALITÀ E TEMPI DI ISTRUTTORIA	<p>Ciascun Confidi aderente all'iniziativa trasmette nelle modalità indicate dal successivo avviso attuativo un flusso informativo contenente i dati identificativi di ciascuna garanzia richiesta, del finanziamento sottostante, del Soggetto beneficiario e la natura del finanziamento che deve avere le caratteristiche previste dalla presente Deliberazione e dal successivo Avviso accompagnato dalla check list istruttoria sui requisiti formali previsti per i soggetti beneficiari.</p> <p>A tal fine, il Confidi deve, nell'ambito del proprio processo istruttorio effettuato in conformità con le modalità previste nel proprio regolamento del credito, effettuare un'attività istruttoria finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedere a fornire ai Soggetti beneficiari adeguata informativa sul trattamento dati personali in conformità al GDPR; - verificare in visura camerale che il codice ateco dei Soggetti beneficiari rientra nell'elenco di cui all'Appendice 1 della presente Deliberazione e per le imprese lo stato di attività; - verificare nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) la capienza del plafond di cui alla sezione 3.1 nel periodo di vigenza del Regime quadro temporaneo ovvero la capienza del massimale richiamato all'art. 3.7 del regolamento de minimis decorsa la validità del regime temporaneo; - acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesta il requisito sullo stato di difficoltà ai sensi della dimensione di impresa come dettagliato al punto Regime di Aiuto e la coerenza della finalità perseguita ovvero messa a disposizione di capitale di costituzione e/o avviamento, messa a disposizione di capitale di espansione, messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle attività generali dell'impresa, realizzazione nuovi progetti, penetrazione nuovi mercati, sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti, sostegno sotto forma di capitale circolante non legato a progetti di investimento; - acquisire copia del progetto (di investimento o di fabbisogno di capitale circolante) dal Soggetto beneficiario da cui emergano la finalità perseguita dal Soggetto beneficiario in coerenza con la dichiarazione di cui al precedente punto e verificare tale coerenza dando
--	--

	<p>evidenza della verifica nella check list istruttoria;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dare evidenza nella check list istruttoria della dimensione d'impresa del Soggetto beneficiario ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 calcolata sulla base del modello Excel reso disponibile da Regione Lombardia. <p>Entro 30 giorni dall'invio dei flussi il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, nei limiti della dotazione finanziaria, approva con proprio provvedimento l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali.</p> <p>Nel primo flusso i Confidi trasmettono l'elenco delle domande di agevolazione su finanziamenti concessi da maggio 2021.</p> <p>Per i flussi trasmessi a dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022 l'elenco delle garanzie ammissibili e dei contributi a fondo perduto per i beneficiari finali sarà approvato nei termini primi indicati, demandando l'impegno delle risorse a favore dei Confidi ad aprile 2022 in coerenza con la disponibilità delle risorse sull'annualità di competenza conseguentemente alla reiscrizione delle stesse ai sensi delle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci.</p>
<p>EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE AI BENEFICIARI FINALI</p>	<p>Il contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione su richiesta del Confidi (con la modalità tecnica dell'escussione del 10% della quota capitale del finanziamento) che attestano l'avvenuto rimborso del 90% della quota capitale del finanziamento da parte dei Soggetti beneficiari e verrà scontato direttamente dai Confidi nelle ultime rate del piano di ammortamento in relazione alla quota capitale.</p>

Appendice 1

ATECO BENEFICIARI	
Codice Ateco 2007	Descrizione
10.71	Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
10.71.1	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.2	Produzione di pasticceria fresca
10.73	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.73.0	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
14.13.2	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
16.29.4	Laboratori di cornici
32.12	Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi
32.12.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.10	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.12.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
47.24.20	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.51.1	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.2	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.59.2	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.71.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati

47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.4	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.5	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.72.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.75.1	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.2	Erboristerie
47.75.20	Erboristerie
47.76.1	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.77.0	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
49.32	Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente
49.32.1	Trasporto con taxi
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.2	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
56.1	RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
56.10	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.10.1	Ristorazione con somministrazione
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.2	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3	Gelaterie e pasticcerie
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.4	Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.5	Ristorazione su treni e navi
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.2	FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE
56.21	Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
56.21.0	Catering per eventi, banqueting
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.3	BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.0	Bar e altri esercizi simili senza cucina
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14	Attività di proiezione cinematografica
59.14.0	Attività di proiezione cinematografica
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
74.2	ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE
74.20	Attività fotografiche
74.20.1	Attività di riprese fotografiche
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.20.20	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
82.3	ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE
82.30	Organizzazione di convegni e fiere
82.30.0	Organizzazione di convegni e fiere
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.51	Corsi sportivi e ricreativi
85.51.0	Corsi sportivi e ricreativi
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52	Formazione culturale
85.52.0	Formazione culturale
85.52.01	Corsi di danza
90.01	Rappresentazioni artistiche

90.01.0	Rappresentazioni artistiche
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.04	Gestione di strutture artistiche
90.04.0	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
93.1	ATTIVITÀ SPORTIVE
93.11	Gestione di impianti sportivi
93.11.1	Gestione di stadi
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.2	Gestione di piscine
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.3	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.9	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12	Attività di club sportivi
93.12.0	Attività di club sportivi
93.12.00	Attività di club sportivi
93.13	Palestre
93.13.0	Gestione di palestre
93.13.00	Gestione di palestre
93.19	Altre attività sportive
93.19.1	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.29.1	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
95.25	Riparazione di orologi e di gioielli
95.25.0	Riparazione di orologi e di gioielli
95.25.00	Riparazione di orologi e di gioielli
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.03.02	Servizi di manicure e pedicure
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie

ALLEGATO B**SCHEMA DI ACCORDO DI GARANZIA****TRA**

(1) **Regione Lombardia ("Regione Lombardia" o il "Garante")**, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1

e

(2) **Confidi** _____, intermediario finanziario ex art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 (TUB) costituito ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via _____ (Italia), capitale sociale pari ad Euro _____ interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese _____, partita IVA _____ ("**Confidi**").

1. PREMESSO CHE

1.1. Regione Lombardia con la DGR n. XI/..... del

(i) ha avviato un'iniziativa denominata "Fondo Confidiamo nella ripresa: misura per sostenere la liquidità delle PMI lombarde particolarmente penalizzate dalla crisi da covid 19 e per favorire la ripresa economica" **da attuarsi mediante la concessione di finanziamenti a medio termine assistiti dalla Garanzia Regionale e con un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento la cui erogazione è subordinata alla restituzione da parte delle PMI beneficiarie del finanziamento ricevuto con una dotazione finanziaria di 60.000.000,00;**

(ii) ha individuato i Confidi iscritti all'albo unico di cui all'art. 106 TUB, come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e già convenzionati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, per operare sul Fondo regionale Controgaranzie con il decreto 23 luglio 2019, n. 10852, quali soggetti finanziatori e funding partner di Regione Lombardia per il "Fondo Confidiamo nella ripresa";

(iii) ha previsto che i Confidi convenzionati su Controgaranzie possano recedere dall'iniziativa "Confidiamo nella ripresa" entro 15 giorni dall'adozione della DGR inviando una comunicazione a Regione Lombardia all'indirizzo di posta elettronica certificata sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

- 1.2. la DGR ha approvato il presente schema di Accordo di Garanzia;
- 1.3. la DGR n. XI/812 del 19 novembre 2018 ha approvato lo "Schema tipo di atto di nomina a Responsabile del trattamento dati e dell'articolo standard: «Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta regionale» ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018" da utilizzare per i soggetti del Sireg e per i Soggetti terzi;
- 1.4. la Garanzia regionale pari a 60.000.000,00 trova copertura per euro 44.580.442,11 euro a valere sul capitolo di spesa 14.01.104.14850;
- 1.5. con il presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni della Garanzia Regionale da rilasciarsi da parte di Regione Lombardia a copertura totale del rischio assunto dal Confidi in qualità di soggetti finanziatori in relazione a ciascun Finanziamento per un importo massimo di 20.000,00 euro.

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

2.1. DEFINIZIONI

Nel presente accordo, salvo che il contesto non richieda altrimenti, i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- **"Accordo"** indica il presente accordo, come di volta in volta modificato, novato o integrato, ivi inclusi i relativi allegati.
- **"Ammontare Massimo Escutibile"** indica il valore massimo complessivo che Regione Lombardia potrà essere tenuta a corrispondere ai sensi della Garanzia Regionale, ed ammonta ad euro 60.000.000,00.
- **"Bando"** indica il Bando che sarà approvato in attuazione della DGR "Confidiamo nella ripresa".
- **"Comunicazione di attivazione della Garanzia Regionale"** indica la comunicazione riguardante l'attivazione della Garanzia Regionale relativa ad un Finanziamento, inviata tramite PEC da parte del Confidi all'Indirizzo di Regione Lombardia nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 1 del presente Accordo (*Modello della Comunicazione di attivazione della Garanzia Regionale*).
- **"Comunicazione di Recupero Perdite"** indica la comunicazione scritta, inviata tramite PEC da parte del Confidi all'Indirizzo di Regione Lombardia

nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui all'Allegato 3 (*Modello della Comunicazione di Recupero Perdite*) del presente Accordo.

- **“Contratto di Finanziamento”** indica il contratto sottoscritto dal Confidi con il Soggetto Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento.
- **“Data di Scadenza Finale”** ha il significato di cui all'Articolo 9 (*Termine*).
- **“Finanziamento”** finanziamento a medio lungo termine concesso dal Confidi in favore di un Soggetto Beneficiario a valere sul Bando.
- **“Finanziamento Garantito”** indica il Finanziamento assistito dalla Garanzia Regionale.
- **“Garanzia Regionale”** indica la garanzia rilasciata da Regione Lombardia in favore del Confidi e nell'interesse dei Soggetti Beneficiari in conformità con i termini del presente Accordo.
- **“GDPR”** indica il Regolamento UE 2016/679.
- **“Importo Garantito”** indica, con riferimento ad un Finanziamento Garantito la quota di Finanziamento assistita dalla Garanzia Regionale che copre fino al 100% dell'importo di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro e su finanziamenti del valore totale massimo di 100.000 euro.
- **“Inadempimento”**: ai fini della Garanzia rilasciata ai sensi del presente Accordo, il verificarsi del primo dei seguenti eventi:
 - mancato o parziale pagamento da parte dell'Impresa di una rata di rimborso delle somme finanziate, in via continuativa da oltre 90 giorni;
 - risoluzione, revoca o decadenza dal beneficio del termine esercitata dal Confidi rispetto al Finanziamento garantito;
 - ammissione dell'Impresa a procedure concorsuali;
- **“Indirizzo del Confidi”** indica l'indirizzo PEC del Confidi specificato all'Articolo 10 (*Comunicazioni*).
- **“Indirizzo di Regione Lombardia”** indica l'indirizzo PEC di Regione Lombardia specificato all'Articolo 10 (*Comunicazioni*).
- **“Parte”** indica una parte del presente Accordo.
- **“Perdita”** indica, con riferimento ad un Finanziamento Garantito, ogni ammontare in linea capitale ed interessi, contrattuali e di mora, dovuto e non riscosso.
- **“Piattaforma Informatica”** si intende la piattaforma Bandi on Line che sarà messa a disposizione da parte di Regione Lombardia e che sarà utilizzata dal Confidi come *repository* per la documentazione inerente il Bando e la gestione della Garanzia Regionale.

- **“Quadro Temporaneo”**: Comunicazione della Commissione Europea *“Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01”* e s.m.i. con la quale gli Stati Membri, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica, sono stati autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
- **“Recupero Perdita”** indica ciascuno e qualsiasi importo, al netto delle spese per recupero crediti, recuperato o ricevuto dal Confidi in relazione ad un Finanziamento Garantito escusso.
- **“Richiesta di Escussione”** indica la richiesta di escussione e di pagamento ai sensi della Garanzia Regionale inviata tramite PEC da parte del Confidi all'Indirizzo di Regione Lombardia in conformità con i termini di cui al presente Accordo, redatta secondo il modello della Richiesta di Escussione di cui all'Allegato 2 (*Modello di richiesta di escussione*).
- **“Rischio”**: importo erogato dal Confidi e non ancora rimborsato dall'Impresa, oltre interessi, contrattuali di mora;
- **“Soggetto Beneficiario”** indica un'impresa beneficiaria di un Finanziamento Garantito.
- **“Percentuale di copertura della Garanzia Regionale”** indica la percentuale di Finanziamento coperto dalla Garanzia Regionale che copre fino al 100% dell'importo di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro.
- **Contributo a fondo perduto**: contributo la cui erogazione è subordinata alla restituzione del finanziamento ricevuto determinato in misura pari al 10% del valore del finanziamento garantito (massimo quindi 2.000 euro). L'erogazione del contributo è subordinata alla restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento concesso ed erogato dal Confidi a copertura dell'ultimo 10% della quota capitale residua. Il contributo a fondo perduto concesso da Regione Lombardia verrà scontato direttamente dal Confidi nelle ultime rate del piano di ammortamento in relazione alla quota capitale ad avvenuta restituzione del 90% della quota capitale del finanziamento garantito. A compimento della restituzione indicata il Confidi chiederà l'escussione del 10% della garanzia regionale.

3. CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

- 3.1. Il CONFIDI procede in piena autonomia ed a proprio insindacabile giudizio all'esame della richiesta di Finanziamento secondo le proprie regole e procedure operative.
- 3.2. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla Garanzia in capo all'Impresa, il CONFIDI eroga il finanziamento nelle forme e nei termini previsti dal Bando.
- 3.3. Il CONFIDI valuta, altresì, l'opportunità di richiedere, per ciascuna domanda di Finanziamento eventuali garanzie di terzi.

4. GARANZIA REGIONALE

4.1. Caratteristiche della Garanzia Regionale

- (i) Con il presente Accordo, Regione Lombardia rilascia una garanzia diretta, esplicita e irrevocabile nonché escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore e a titolo gratuito a favore del Confidi e nell'interesse dei Soggetti Beneficiari per l'Importo massimo escutibile.
- (ii) La garanzia regionale copre, nel limite massimo dell'importo garantito, l'esposizione effettiva del beneficiario finale compresi interessi di mora e si ridurrà con riferimento a ciascuna rata regolarmente corrisposta, a seguito dei pagamenti effettuati dal Soggetto beneficiario in conformità al Piano di Ammortamento e sulla base di comunicazioni che il Confidi deve trasmettere, almeno con cadenza semestrale, circa lo stato dei finanziamenti oggetto di agevolazione.
- (iii) Subordinatamente ai termini ed alle condizioni del presente Accordo, la Garanzia Regionale garantisce il Finanziamento:
 - i. a copertura delle Perdite;
 - ii. nel limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento; e
 - iii. nel limite dell' Ammontare Massimo Escutibile.

5. RICHIESTE DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

5.1. Forma

- (i) Al verificarsi di una delle cause di risoluzione del Contratto di Finanziamento previste dal Bando, trascorsi 60 giorni dalla data di diffida ad adempiere trasmessa dal Confidi al Soggetto Beneficiario senza che sia intervenuto il pagamento, il Confidi invierà la Richiesta di Escussione a Regione Lombardia.
- (ii) Le Richieste di Escussione dovranno:
 - i. essere redatte secondo (o sostanzialmente redatte secondo) il modello di cui all'Allegato 2 del presente Accordo;
 - ii. essere inviate non oltre la Data di Scadenza delle singole operazioni di finanziamento;
 - iii. avere ad oggetto uno o più Finanziamento/i che beneficiano della Garanzia Regionale;
 - iv. avere ad oggetto un ammontare calcolato prendendo in considerazione (A) i Recuperi Perdite (se esistenti); (B) limite massimo dell'importo garantito e (C) la Percentuale di copertura della Garanzia Regionale;
 - v. essere inviate a Regione Lombardia tramite PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia.
- (iii) Regione Lombardia potrà, a propria discrezione, richiedere in qualsiasi momento informazioni concernenti la Richiesta di Escussione. Il Confidi si impegna a fornire prontamente a Regione Lombardia ogni ulteriore informazione richiesta.

5.2. Pagamento

- (i) Subordinatamente alla ricezione di una Richiesta di Escussione, Regione Lombardia verificherà che gli importi richiesti:
 - i. siano riferiti a Finanziamenti Garantiti,
 - ii. rispettino il limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento e
 - iii. rispettino il limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (ii) Regione Lombardia corrisponderà l'importo dovuto ai sensi della Garanzia Regionale relativo a ciascuna Richiesta di Escussione entro 180 giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione.

- (iii) I pagamenti saranno effettuati esclusivamente con riferimento a Finanziamenti Garantiti nel limite dell'Importo Garantito di ciascun Finanziamento e nel limite dell'Ammontare Massimo Escutibile.
- (iv) Tutti i pagamenti da parte di Regione Lombardia in favore del Confidi ai sensi del presente Accordo saranno accreditati sul Conto di Confidi.

6. RECUPERO DELLE PERDITE

6.1. Recupero Perdite

- (i) Resta inteso che, qualora successivamente all'escussione della Garanzia Regionale, il Confidi dovesse recuperare qualunque importo relativo a Perdite connesse ad un Finanziamento escusso, Regione Lombardia avrà diritto di ricevere entro 60 giorni le somme dovute, al netto dei costi per il recupero del credito, in seguito ad azioni giudiziali e stragiudiziali poste in essere dal Confidi medesimo.
- (ii) Il Confidi invierà una PEC all'Indirizzo di Regione Lombardia contenente una Comunicazione di recupero Perdite e pagherà ciascuno di tali importi a Regione Lombardia sul Conto di Regione Lombardia entro 45 giorni dalla data del Recupero Perdite;

7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

7.1. Generale

Il Confidi dovrà fornire prontamente a Regione Lombardia ogni informazione che la stessa possa ragionevolmente richiedere al fine di verificare la conformità con il presente Accordo, con il Bando e con le leggi ed i regolamenti applicabili.

7.2. Utilizzo della Piattaforma Informatica

Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, Regione Lombardia autorizza il Confidi e le figure/servizi professionali coinvolti in tali attività ad accedere e operare sulla Piattaforma Informatica, gestita da Aria S.p.A., e dichiara che la medesima è dotato di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia dell'Accordo.

8. IMPEGNI GENERALI

8.1. Reporting

Il Confidi caricherà all'interno della Piattaforma Informatica, per ciascun Finanziamento ammesso alla Garanzia Regionale, una copia di tutta la documentazione necessaria al monitoraggio da parte di Regione Lombardia, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i. il Contratto di Finanziamento stipulato, e sue eventuali modifiche e/o integrazioni,
- ii. la (eventuale) Richiesta di Escussione,
- iii. la (eventuale) Comunicazione di Recupero Perdite,
- iv. ogni altra informazione ritenuta utile al monitoraggio da parte di Regione Lombardia o da essa richiesta.

8.2. **Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta Regionale**

Il Confidi si impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti il presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Giunta.

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente incarico verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente. Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua il Confidi, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto società che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, il Confidi, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A.1 della DGR n. XI/812 del 19/11/2018).

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione del Confidi, decorso il quale lo stesso Confidi potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2) approvato con delibera XI/812 del 19/11/2018 sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante il medesimo atto bilaterale.

Qualora il Confidi, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Accordo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

9. TERMINE

Il presente Accordo diverrà efficace alla data di sottoscrizione e terminerà il entro il 31.12.2028, salvo proroga tra le Parti.

10. REFERENTI DELL'ACCORDO

Regione Lombardia individua quale proprio referente dell'Accordo il dirigente pro tempore della UO "Commercio, Reti Distributive e Fiere " della Direzione Generale Sviluppo Economico.

Il Confidi individua quale proprio referente dell'Accordo
.....

11. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto, salvo quanto diversamente stabilito, e dovranno essere inviate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

(i) Regione Lombardia:

Regione Lombardia

PEC: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

Contatto: dirigente pro tempore della UO "Commercio, Reti Distributive e Fiere" della Direzione Generale Sviluppo Economico

(ii) Confidi:

PEC:

Contatto: Responsabile pro-tempore

12. INVALIDITÀ PARZIALE

La circostanza che, in qualsiasi momento, una disposizione del presente Accordo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Accordo, ai sensi della legge applicabile in qualsiasi giurisdizione.

13. CESSIONE

13.1. Cessioni da parte del Confidi

Il Confidi non potrà cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo dei propri diritti e/o delle proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo, senza il previo consenso scritto di Regione Lombardia. Il presente divieto si applica ad ogni tipologia di cessione, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni volontarie, cessioni automatiche e cessioni generali derivanti da un trasferimento dei Finanziamenti o, ferme restando le disposizioni di legge applicabili, ogni trasferimento ai sensi di un consolidamento o concentrazione, fusione o trasferimento di tutti (o, sostanzialmente, di tutti) i beni del Confidi ad un altro ente.

13.2. Cessioni da parte del Garante

Regione Lombardia non potrà cedere o trasferire tutti o alcuni dei propri diritti o delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Accordo, senza il previo consenso scritto del Confidi.

14. MODIFICHE

Nessun termine del presente Accordo potrà essere modificato o rinunciato in forma scritta di un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna Parte.

In deroga al paragrafo che precede, i modelli presenti negli Allegati possono essere modificati con l'accordo delle Parti espresso via PEC.

15. RESPONSABILITÀ E MANLEVA

Regione Lombardia e il Confidi sono responsabili dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a fronte del presente Accordo. Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti, solo ove provi che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare. L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti di Confidi è competenza della Giunta Regionale.

In deroga a qualsiasi altra previsione del presente Accordo, il Confidi dovrà indennizzare e tenere indenne Regione Lombardia, a semplice richiesta di quest'ultima, da qualsiasi perdita, costo, responsabilità in cui Regione Lombardia sia incorsa, relativamente al presente Accordo, in conseguenza diretta o indiretta di una violazione da parte di Confidi dei propri impegni o delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Accordo, salvo che non siano state causate direttamente da negligenza o colpa di Regione Lombardia.

16. LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

16.1. Legge Applicabile

Il presente Accordo, e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante da o relativa allo stesso, sarà regolato dalla Legge italiana e dovrà essere interpretato in base alla medesima.

16.2. Definizione delle controversie

Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo che dovessero insorgere tra Regione Lombardia e Confidi, qualunque sia la loro natura, verranno risolte in via amministrativa.

A tale scopo, qualora il Confidi abbia pretese da far valere notificherà domanda alla Direzione Generale Sviluppo Economico che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 giorni dalla ricevuta notifica.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia stabilire e comunicare prima della scadenza dei 45 giorni di cui al comma precedente, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

16.3. **Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'incarico si rinvia a quanto stabilito dal Bando.

FIRME

Per Regione Lombardia	
Armando De Crinito	
Per Confidi	

ALLEGATO 1 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

NDG CONFIDI	
Ragione sociale	
Sede legale	
Sede operativa	
Codice fiscale	
Codice ATECO primario	
Data di delibera del Finanziamento	
Data stipula Contratto Finanziamento	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo del Finanziamento	
Importo Garantito	
Importo del contributo a fondo perduto	

LLEGATO 2 - MODELLO DI RICHIESTA DI ESCUSSIONE

NDG CONFIDI	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di delibera del Finanziamento	
Data di Comunicazione di attivazione della garanzia	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo iniziale del Finanziamento	
Valore del finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Percentuale di copertura della Garanzia Regionale	
Importo Garantito	
Motivazione della richiesta di escussione	
Data di risoluzione del Contratto di Finanziamento	
Valore della Perdita in c/capitale	
Valore della Perdita in c/interessi	

Note: [descrivere brevemente le motivazioni della richiesta di escussione e le azioni messe in atto da parte di Confidi a fini del recupero di ogni ammontare in linea capitale ed interessi, contrattuali e di mora, dovuto e non riscosso]

ALLEGATO 3 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI RECUPERO PERDITA

NDG CONFIDI	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di Comunicazione di attivazione della garanzia	
Importo del Finanziamento	
Percentuale di copertura della Garanzia Regionale	
Valore del finanziamento a seguito di (eventuale) aggiustamento	
Data (eventuale) di aggiustamento	
Importo Garantito	
Data di risoluzione del Contratto di Finanziamento	
Valore della Perdita in c/capitale	
Valore della Perdita in c/interessi	
Valore complessivo della Perdita recuperato da Confidi	
Data di recupero Perdita	

ALLEGATO 4 - MODELLO DI COMUNICAZIONE DI AGGIUSTAMENTO

NDG CONFIDI	
Ragione sociale	
Codice fiscale	
Data di delibera del Finanziamento	
Data di Comunicazione di attivazione della garanzia	
Data di erogazione Finanziamento	
Data di scadenza del Finanziamento	
Importo iniziale del Finanziamento	
Valore del finanziamento a seguito di aggiustamento	
Data di aggiustamento	
Percentuale di copertura della Garanzia Regionale	
Importo Garantito	

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

D) ATI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 6 ottobre 2021 - n. 13256

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione dell'ammissione al contributo della domanda ID 3156267 presentata nel mese di luglio 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE
E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 Asse I Approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1)» con la quale Regione Lombardia ha stanziato risorse pari a euro 1.000.000,00 per la Misura Brevetti 2021 ripartite sui seguenti capitoli e annualità:
 - € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836 nel 2021;
 - € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852 nel 2021;
 - € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849 nel 2021;
- il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione, in attuazione della d.g.r. XI/4498/2021, del Bando Brevetti 2021, a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese»;
- il d.d.u.o. n. 8132 del 15 giugno 2021 di approvazione della proposta di incarico a Finlombarda s.p.a. di Assistenza Tecnica per il Bando Brevetti 2021, sottoscritto in data 18 giugno 2021;
- il decreto del Direttore Generale n. 8701 del 24 giugno 2021 con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione del Bando Brevetti 2021 in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (l. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 di Regione Lombardia, approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021;

Richiamati altresì i propri decreti relativi al bando Brevetti 2021:

- n. 9374 del 08 luglio 2021 di sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande per esaurimento delle risorse finanziarie potenzialmente concedibili a fronte della presentazione di n. 108 domande per n. 154 brevetti (al netto della domanda ID 3086477 ritirata prima dell'avvio dell'istruttoria e di cui alla presa d'atto con decreto n. 11604 del 31 agosto 2021), per un importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 999.360,00 (al netto della suddetta domanda);
- n. 10514 del 29 luglio 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del primo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 per n. 87 brevetti;
- n. 10971 del 6 agosto 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del secondo elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 35 brevetti;
- n. 11424 del 27 agosto 2021 e ss.mm.ii. di cui al decreto n. 11705 del 03 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del terzo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 per n. 9 brevetti;
- n. 11604 del 31 agosto 2021 di approvazione del primo elenco di domande non ammesse al contributo presentate nel mese di giugno 2021 relative a n. 10 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria formale o di merito;
- n. 11963 del 9 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del quarto elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 6 brevetti;
- n. 12107 del 13 settembre 2021 di approvazione del secondo elenco di domande non ammesse al contributo presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 relative a n. 5 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria di merito;
- n. 12149 del 14 settembre 2021 di approvazione dell'esito

dell'istruttoria con ammissione al contributo condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della regolarità contributiva al momento «in verifica» della domanda ID 3086438 presentata nel mese di giugno 2021;

- n. 12478 del 21 settembre 2021 di riapertura dello sportello per la presentazione delle domande a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 2021, destinando alla riapertura le risorse rese disponibili per mancate e minori assegnazioni, quantificate complessivamente pari a euro 102.560,00, incrementabili con successivi provvedimenti in caso di eventuali ulteriori mancate assegnazioni in esito alle istruttorie ancora in corso, ovvero per rinunce o decadenze, ovvero provenienti da altre fonti aggiuntive;

Ricordato che il Bando Brevetti 2021:

- ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.000.000,00 (unmilione/00 di euro) a valere sull'Azione I.1.b.1.1 del POR FESR 2014-2020, stanziata con la suddetta d.g.r. XI/4498/2021;
- intende sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde e i liberi professionisti nell'ottenimento di nuovi brevetti europei e internazionali o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale relativamente a invenzioni industriali prevedendo una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello;
- prevede un'agevolazione che si configura come un contributo a fondo perduto, nella forma di una somma forfettaria come dettagliato al paragrafo B.1.b «Entità e forma dell'Agevolazione» del Bando medesimo;
- è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e 6 (controlli) del medesimo Regolamento;

Dato atto che:

- in base al paragrafo C.1 del bando, le domande di contributo devono essere presentate obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la modulistica online disponibile sul sistema informativo di Regione Lombardia Bandi Online accessibile all'indirizzo (<https://www.bandiregione.lombardia.it>) e secondo la seguente tempistica: dalle ore 14:00 del 3 giugno 2021 alle ore 14:00 del 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento delle risorse;
- con il suddetto decreto n. 9374/2021 si è stabilito che lo sportello valutativo è temporaneamente sospeso e sarà riaperto entro la sua scadenza (31 dicembre 2021 ore 14:00) nel caso in cui con provvedimento regionale sia dato atto di risorse disponibili liberatesi a causa di mancate assegnazioni in esito alle istruttorie svolte sulle domande presentate ovvero provenienti da altre fonti;
- rispetto alla dotazione finanziaria del bando, per effetto dei suddetti decreti n. 10514/2021, 10971/2021, 11424/2021 e ss.mm.ii. e 11963/2021, di approvazione rispettivamente del primo, secondo, terzo e quarto elenco di domande ammesse sul bando Brevetti 2021, risultano ammesse al contributo complessivamente n. 95 domande per n. 137 brevetti con un importo complessivo di risorse assegnate pari a euro 884.560,00;

Ricordato che il bando prevede che:

- il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del d.lgs. n. 123/1998) secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande sul Sistema Informativo regionale (Bandi Online) e prevede una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione di merito;
- la valutazione formale delle domande di partecipazione è svolta da Regione Lombardia e la successiva valutazione di merito è effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato con specifico provvedimento del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, con il supporto di un'Assistenza Tecnica specifica, individuata in Finlombarda s.p.a.;
- l'istruttoria formale è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti (di cui al paragrafo C.3.b. del Bando): a)

correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione; b) completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo; c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti previsti dal bando;

- Regione Lombardia, anche per il tramite dell'Assistenza Tecnica, si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data della richiesta;
- la valutazione di merito, effettuata sulle domande che superano l'istruttoria formale, si articola in due momenti sequenziali: in primo luogo, viene verificata la coerenza del progetto (singolo brevetto) presentato rispetto ad una delle Macrotematiche delle Aree di Specializzazione (S3) e rispetto ai criteri di ammissibilità dei progetti o degli interventi brevettuali. In caso di esito positivo della verifica, segue la valutazione di merito dell'intervento brevettuale sulla base dei criteri indicati dal bando con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 15 punti, con la precisazione che per essere ammessi all'agevolazione i singoli interventi brevettuali devono conseguire un punteggio minimo pari a 8. Non sono ammessi all'agevolazione, i progetti con assenza di strategia commerciale con riferimento dell'elemento di valutazione «Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico dei proponenti». Concorrono nel calcolo del punteggio minimo anche le premialità, cumulativamente fino a un massimo di 2 punti complessivi;
- la concessione è condizionata alla verifica positiva della regolarità contributiva, con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione comporta l'inammissibilità del soggetto proponente, e alla verifica positiva del mancato superamento del massimale De Minimis;
- l'istruttoria delle domande di partecipazione al bando si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni;
- in base al paragrafo C.4 del bando, il beneficiario deve entro 45 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di concessione a pena di decadenza dal contributo concesso, accettare il contributo confermando la data effettiva di avvio e la data presunta di presentazione della rendicontazione dell'intervento brevettuale che deve essere ricompresa entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

Ricordato altresì che il bando disciplina, al paragrafo D.1, gli obblighi dei soggetti beneficiari e, al paragrafo D.2, le condizioni che determinano la decadenza dal contributo e le modalità per comunicare la rinuncia al contributo o alla realizzazione di quanto previsto dalla domanda presentata e ammessa a beneficio;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione, insediatosi il 01 luglio 2021, sulla base di quanto previsto nel suddetto bando nel paragrafo C.3.a. Modalità e tempi del processo e del Decreto del Direttore Generale n. 8701 del 24 giugno 2021 che ha disciplinato la modalità di funzionamento del NdV, nelle sedute del 06 luglio 2021, del 13 luglio 2021, del 20 luglio 2021, del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021 e con procedura scritta attivata in data 31 agosto 2021 e chiusa con esito approvato in data 7 settembre 2021, con il supporto dell'assistenza tecnica fornita da Finlombarda s.p.a.:

- ha effettuato l'istruttoria tecnica delle domande che hanno superato l'istruttoria formale e ha proceduto con l'attribuzione delle premialità;
- ha redatto gli elenchi delle domande con brevetti non ammissibili e ammissibili al contributo salvo verifica DURC e verifica De Minimis, da riverificarsi a cura del responsabile del procedimento prima dell'adozione del provvedimento di concessione come risulta dai documenti conservati agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line;

Verificate e fatte proprie, con riferimento alla domanda ID 3156267 presentata in data 06 luglio 2021 da MIOTTI FABIO MARCO partita iva 11369370967, tutte le risultanze:

- dell'istruttoria formale svolta da FINLOMBARDA S.P.A. (check

list di istruttoria formale compilate e caricate su Bandi On Line e notificate su Bandi On Line al responsabile del procedimento) con esito ammissibile, salvo verifica DURC e verifica del massimale de minimis, da riverificare prima dell'adozione del provvedimento di concessione;

- dell'istruttoria di merito dell'intervento brevettuale effettuata dal NdV, riunitosi nelle sedute del 1 luglio 2021 e del 20 luglio 2021 (verbali approvati e firmati agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line), i cui esiti sono riportati nell'Allegato 1 B del presente atto;

Atteso che, con riferimento alla regolarità contributiva, ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione per la domanda ID 3156267 di cui all'Allegato 1 A:

- la richiesta Durc è stata effettuata il 23 luglio 2021 prot. INPS_27217980 risultando con esito irregolare e che, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990, è stato inviato con PEC Protocollo n. R1.2021.0095398 del 17 agosto 2021 il preavviso di non ammissibilità per la domanda ID 3156267 al soggetto richiedente, invitando il Legale rappresentante a trasmettere eventuali memorie scritte e documenti pertinenti al rilievo relativo alla irregolarità contributiva entro 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione avvenuto in data 17 agosto 2021;
- in data 17 agosto 2021 l'impresa in oggetto ha richiesto con nota Protocollo n. R1.2021.0095432 del 23 agosto 2021 alcuni chiarimenti in merito ai motivi che avrebbero determinato l'inammissibilità della domanda;
- con successive note inviate il 24 agosto 2021, prot. n. R1.2021.0095486 del 24 agosto 2021 e R1.2021.0095496 del 25 agosto 2021, l'impresa ha prodotto osservazioni e documenti attestanti la volontà di regolarizzare la propria posizione contributiva;
- è stato nuovamente interrogato il portale DURC On Line con richiesta del 03 settembre 2021 prot. INPS_27562050 per verificare l'avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva dell'impresa in oggetto risultando, in data 1 ottobre 2021, il DURC regolare con scadenza il 1 gennaio 2022, come risulta dagli atti conservati dalla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico;

Ritenuto pertanto che esistono i presupposti per:

- approvare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 A) «Domanda ammissibile al contributo e finanziabile con le risorse del bando» con l'importo concedibile;
 - Allegato 1 B) «Brevetto ammissibile al contributo e finanziabile con le risorse del bando» con dettaglio dell'esito e punteggi della valutazione e con importo del contributo concedibile per il brevetto;
- comunicare gli esiti della valutazione al soggetto proponente della domanda ID 3156267 di cui all'Allegato 1 A all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di contributo;
- ricordare con la medesima comunicazione al proponente ammesso a contributo e finanziabile con le risorse del bando, le modalità e i tempi per accettare il contributo inserendo le informazioni richieste dal Bando;

Rilevato che, rispetto alla dotazione finanziaria complessiva del Bando pari a euro 1.000.000,00, risulta ammissibile a contributo la domanda ID 3156267 per n. 1 intervento brevettuale (allegato 1 al presente provvedimento), con un importo concedibile pari a euro 5.680,00 rispetto alla dotazione finanziaria complessiva del Bando pari a euro 1.000.000;

Visti:

- il decreto legge n. 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge n. 57/2011 ed il Decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

Richiamato, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che *«I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali»* e 3. *Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR»...*;
- all'art. 9 che prevede che:
 - *«Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso»* (comma 1);
 - *«Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis»* (comma 2);
 - *«con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano»* (comma 5);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto a verificare in sede di concessione le visure Aiuti e a registrare il bando sopra citato e il beneficiario al quale con il presente provvedimento è concesso il contributo con i seguenti codici:

- Codice identificativo del bando CAR 17509;
- Codice identificativo dell'aiuto COR così come indicato nell'allegato 1A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento per la domanda ID 3156267 presentata in data 06 luglio 2021 ed è redatta entro il termine previsto dal paragrafo «C.3 Istruttoria» del bando (pari a 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi del paragrafo C.3.d «Integrazione documentale», che sono stati sospesi per la domanda ID 3156267 per n. 8 giorni);

Atteso che la concessione in base alle disposizioni del bando era condizionata alla verifica positiva della regolarità contributiva al momento di adozione del provvedimento di concessione, con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione comporta l'inammissibilità del soggetto proponente, e alla verifica positiva del mancato superamento del massimale De Minimis;

Considerato che la struttura competente ha acquisito gli esiti positivi delle verifiche sulla regolarità contributiva per il beneficiario di cui all'Allegato 1A;

Visti:

- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.), in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del

4 dicembre 2020;

- il decreto n. 7558 del 3 giugno 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP12. POR FESR2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le Misure di competenza della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, che ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico e come Responsabile delle attività di verifica documentale e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura pro tempore Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014- 2020;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e Rafforzamento delle Competenze individuata dalla d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal d.d.u.o. n. 7558 del 3 giugno 2021;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del XV provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 1 febbraio 2021, della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del VI Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;

Atteso che:

- si è provveduto alla pubblicazione di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 in fase di adozione del d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione del Bando Brevetti 2021 come atto dei criteri;
- si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 delle informazioni relative al beneficiario ammesso con il presente provvedimento contestualmente all'adozione dello stesso;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare per quanto indicato in premessa di approvare per quanto indicato in premessa l'ammissione al contributo della domanda ID 3156267 presentata il 6 luglio 2021 a valere sul bando Brevetti 2021 di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021, come riportato negli allegati parti integranti e sostanziali del presente atto e precisamente:

- Allegato 1A «Domanda ID 3156267 ammessa al contributo e finanziata con le risorse del bando Brevetti 2021»;
- Allegato 1B «Domanda ID 3156267 brevetto ammesso al contributo e finanziato con le risorse del bando Brevetti 2021», con dettaglio dei punteggi della valutazione e dell'esito finale con importo del contributo concesso per il brevetto;

2. di dare atto che, rispetto alla dotazione finanziaria del bando, per effetto del presente provvedimento e dei decreti di approvazione degli elenchi di domande ammesse (n. 10514/2021, n. 10971/2021, n. 11424/2021 e s.m.i. e n. 11963/2021) e non ammesse (decreti n. 11604/2021 e n. 12107/2021) sul bando Brevetti 2021 attualmente risultano complessivamente ammesse al contributo n. 96 domande per n. 138 brevetti con un importo complessivo di risorse assegnate pari a euro 890.240,00 e non ammessi n. 15 brevetti con un importo complessivo di risorse non assegnate per mancate e minori assegnazioni pari a euro 102.560,00 rese disponibili per la riapertura dello sportello

disposta con decreto n. 12478 del 21 settembre 2021 a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 2021;

3. di dare atto che non è ancora conclusa l'istruttoria di tutte le domande presentate entro la data di sospensione provvisoria dello sportello disposta con decreto n. 9374 del 8 luglio 2021 e che con successivo provvedimento regionale, a valle delle istruttorie in corso, la dotazione attualmente destinata alla riapertura dello sportello con decreto n. 12478 del 21 settembre 2021 potrà essere incrementata con eventuali ulteriori risorse nel frattempo liberatesi a causa di mancate assegnazioni, rinunce comunicate in fase di accettazione, decadenze, ovvero provenienti da altre fonti;

4. di comunicare gli esiti della valutazione al soggetto proponente beneficiario ammesso al contributo, di cui al punto 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

5. di ricordare al beneficiario di cui al punto 1, con la comunicazione di cui al punto 4, le modalità e il termine per accettare il contributo (in base al paragrafo C.4 del bando) pari a 45 giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento a pena di decadenza dal contributo concesso, confermando la data effettiva di avvio e la data presunta di presentazione della rendicontazione dell'intervento brevettuale che deve essere ricompresa entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e comunque non oltre il 30 giugno 2023;

6. di precisare che l'importo del contributo concesso trova copertura nella dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 e che il relativo impegno di spesa sarà assunto successivamente all'accettazione del contributo concesso, in coerenza con le informazioni di cui ai punti precedenti;

7. di dare atto che il suddetto bando è attuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3.7 (aiuti «de minimis», soglia e relativi massimali), 5.1 (cumulo) e 6 (controlli) del medesimo Regolamento;

8. di attestare che, contestualmente all'approvazione del presente decreto, si provvede alla pubblicazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario di cui al punto 1 (Allegato 1A), sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando Brevetti 2021

Il dirigente
Gabriele Busti

— • —

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

Allegato 1 A

Domanda ID 3156267 ammessa al contributo Bando Brevetti 2021

ID PRATICA	Data e ora protocollo domanda di contributo	Numero protocollo domanda di contributo	Qualificazione e del soggetto richiedente (impresa o libero professionista non iscritto al Registro imprese)	Denominazione soggetto richiedente	Codice fiscale soggetto richiedente (se libero professionista o impresa individuale partita IVA)	Dimensione impresa	Sede Operativa in Lombardia - Provincia	Sede Operativa in Lombardia - Comune	Titolo del progetto	N. brevetti presentati	Investimento totale presentato (euro)	Contributo totale richiesto (euro)	Esito istruttoria formale	Esito valutazione di merito	N. brevetti ammessi in esito a istruttoria di merito del NdV	N. brevetti non ammessi in esito a istruttoria di merito del NdV	Investimento totale ammesso (euro)	Contributo totale concesso (euro)	CUP	COR
3156267	06/07/2021 00:45:27	R1.2021.0094286	MPMI	MIOTTI FABIO MARCO	11369370967	Micro	MI	Milano	Smart GeoModeling for Clean Energy Transition	1	7.100,00 €	5.680,00 €	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	1	0	7.100,00 €	5.680,00 €	E49.J21011170007	6107826
Totale															1	0	7.100,00 €	5.680,00 €		

Allegato 18

Brevetto ammesso al contributo domanda ID 3156267 Bando brevetti 2021

ID PRATICA	Data e ora protocollo	Qualificazione del soggetto richiedente (Impresa o libero professionista)	Denominazione soggetto richiedente	Titolo intervento brevettuale	ESITO ISTRUTTORIA FORMALE	Esito istruttoria di merito -verifiche preliminari di carattere tecnico	Iter brevettuale verificato	Punteggio Criterio "Qualità progettuale dell'operazione" (max 5 pt)	Punteggio Criterio "Grado di innovazione dell'operazione" - Capacità brevettuale (max 5 pt)	Punteggio Criterio "Grado di innovazione dell'operazione" - Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico (max 5 pt)	Totale Punteggio criteri	Punteggio Premialità ambientale (max 1 pt)	Punteggio Premialità Par opportunità (max 1 pt)	Punteggio Premialità Cluster (max 1 pt)	Totale Punteggio premialità (max 3 pt)	Totale Punteggio criteri + premialità (max 8 pt)	Esito valutazione NdV	Costo ammesso (euro)	Contributo concesso (euro)	Esito finale
3156267	06/07/2021 00:45:27	MP/MI	MICOTTI FABIO MARCO	Hybrid Modeling via Data Fusion	AMMISSIBILE	AMMISSIBILE	Nuovo Europeo	5	4	5	14	0	0	0	0	14	AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	7.100,00 €	5.480,00 €	AMMESSO AL CONTRIBUTO E FINANZIATO

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

**D.d.s. 8 ottobre 2021 - n. 13446
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione
I.1.B.1.1 - «Bando brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726
del 19 maggio 2021: Approvazione della non ammissione
al contributo della domanda ID 3086438 di cui al decreto
n. 12149/2021 per inammissibilità formale a seguito
dell'acquisizione dell'esito negativo della verifica di regolarità
contributiva**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INVESTIMENTI PER LA RICERCA,
L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r.n. XI/4498 del 29 marzo 2021 con cui sono stati approvati gli elementi essenziali della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1);
- il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione, in attuazione della d.g.r. XI/4498/2021, del Bando Brevetti 2021, a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020 - Azione I.1.B.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese»;

Richiamati altresì i propri decreti relativi al bando Brevetti 2021:

- n. 9374 del 8 luglio 2021 di sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle domande a valere sul Bando Brevetti 2021 per esaurimento delle risorse finanziarie potenzialmente concedibili a fronte della presentazione di n. 108 domande per n. 154 brevetti (al netto della domanda ID 3086477 ritirata prima dell'avvio dell'istruttoria e di cui alla presa d'atto con decreto n. 11604 del 31 agosto 2021), per un importo complessivo di contributi richiesti pari a euro 999.360,00 (al netto della suddetta domanda);
- n. 10514 del 29 luglio 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del primo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 per n. 87 brevetti;
- n. 10971 del 06 agosto 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del secondo elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 35 brevetti;
- n. 11424 del 27 agosto 2021 e ss.mm.ii. di cui al decreto n. 11705 del 03 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del terzo elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 per n. 9 brevetti;
- n. 11604 del 31 agosto 2021 di approvazione del primo elenco di domande non ammesse al contributo presentate nel mese di giugno 2021 relative a n. 10 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria formale o di merito;
- n. 11963 del 9 settembre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo del quarto elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 6 brevetti;
- n. 12107 del 13 settembre 2021 di approvazione del secondo elenco di domande non ammesse al contributo presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 relative a n. 5 brevetti per mancato superamento dell'istruttoria di merito;
- n. 12149 del 14 settembre 2021 di approvazione dell'esito dell'istruttoria con ammissione al contributo condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della regolarità contributiva attualmente «in verifica» della domanda ID 3086438 presentata nel mese di giugno 2021;
- n. 12478 del 21 settembre 2021 di riapertura dello sportello per la presentazione delle domande a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 2021 con le risorse resesi disponibili per mancate e minori assegnazioni, quantificate complessivamente pari a euro 102.560,00, incrementabili con successivi provvedimenti in caso di eventuali ulteriori mancate assegnazioni in esito alle istruttorie ancora in corso, ovvero per rinunce o decadenze, ovvero provenienti da altre fonti aggiuntive;
- n. 13256 del 06 ottobre 2021 di approvazione dell'ammissione al contributo della domanda ID 3156267 presentata nel mese di luglio 2021 per n. 1 brevetto;

Richiamato integralmente il summenzionato decreto n. 12149 del 14 settembre 2021 avente a oggetto »2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - ASSE I - AZIONE I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: approvazione dell'esito dell'istruttoria con ammissione al contributo condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della regolarità contributiva attualmente «in verifica» della domanda ID 3086438 presentata nel mese di giugno 2021»;

Ricordato che la concessione in base alle disposizioni del bando è condizionata alla verifica positiva della regolarità contributiva, con la specifica che l'accertata irregolarità in fase di concessione comporta l'inammissibilità del soggetto proponente;

Evidenziato che con il suddetto decreto n. 12149/2021:

- sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria della domanda ID 3086438, presentata dall'impresa INESING S.R.L. il 4 giugno 2021 allo sportello valutativo del bando Brevetti 2021, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni, con ammissione al contributo condizionata all'acquisizione dell'esito positivo della regolarità contributiva (richiesta protocollo INPS_27462671 del 24 agosto 2021), sino a quel momento ancora nello stato «in verifica», da riverificarsi a cura del responsabile del procedimento;
- è stato rinviato a successivo atto l'approvazione della concessione del contributo, in caso di acquisizione dell'esito positivo della verifica DURC, ovvero della non ammissione a contributo, in caso di acquisizione dell'esito negativo della verifica DURC rispetto alla richiesta protocollo INPS_27462671 del 24 agosto 2021;
- è stato rinviato a successivo atto, esclusivamente in caso di concessione, la contestuale registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti e pubblicazione delle informazioni relative al soggetto beneficiario della domanda ID 3086438 sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (adempimenti non necessari in caso di non ammissione al contributo);

Atteso che, con riferimento alla domanda ID 3086438 di cui al suddetto decreto n. 12149/2021, come risulta dai documenti conservati agli atti della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico e caricati su Bandi On Line:

- è stato acquisito in data 21 settembre 2021 l'esito della richiesta DURC (protocollo INPS_27462671 del 24 agosto 2021) che risulta non regolare;
- è stato trasmesso al rappresentante legale dell'impresa proponente INESING S.R.L. con pec prot. R1.2021.0096248 del 21 settembre 2021 il preavviso di non ammissibilità per DURC non regolare indicando in 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione il termine per trasmettere eventuali memorie scritte e documenti pertinenti al rilievo;
- non sono pervenute memorie o controdeduzioni entro il termine indicato;

Ritenuto pertanto che esistono i presupposti per:

- approvare la non ammissibilità della domanda ID 3086438 per n. 1 brevetto, riportata nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la motivazione ivi richiamata;
- comunicare l'esito definitivo dell'istruttoria al soggetto proponente della domanda ID 3086438 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di contributo;

Precisato che l'Allegato 1 «Terzo elenco domande/brevetti non ammessi al contributo - Bando Brevetti 2021» contenente la domanda ID 3086438 riporta, fra l'altro, le motivazioni della non ammissione all'avevoluzione e gli estremi del preavviso di inammissibilità e di eventuali controdeduzioni pervenute, qualora presenti;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento ed è redatto entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta acquisizione il 21 settembre 2021 dell'esito della richiesta protocollo INPS_27462671 del 24 agosto 2021;

Visti:

- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m. i, con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.), in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 04 dicembre 2020;
- il decreto n. 7558 del 3 giugno 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le Misure di competenza della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, che ha confer-

mato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e il Rafforzamento delle Competenze individuata dalla d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal d.d.u.o. n. 7558 del 03 giugno 2021;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 1 febbraio 2021, della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;

Considerato che si è provveduto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 del d.lgs. 33/2013 in fase di adozione del d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione del Bando Brevetti 2021 come atto dei criteri;

Attestato che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare per quanto indicato in premessa la non ammissione al contributo della domanda ID 3086438 presentata nel mese di giugno 2021 a valere sul bando Brevetti 2021, di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021, per n. 1 brevetto e risorse non assegnate per euro 7.200,00, riportata nell'Allegato 1 «Terzo elenco domande/brevetti non ammessi al contributo Bando Brevetti 2021» - parte integrante e sostanziale del presente decreto - per le motivazioni ivi richiamate;

2. di dare atto che è conclusa l'istruttoria di tutte le domande presentate entro la data di sospensione provvisoria dello sportello disposta con decreto n. 9374 del 8 luglio 2021 e che, rispetto alla dotazione finanziaria del bando, per effetto del presente provvedimento e dei decreti n. 11604/2021 e n. 12107/2021 di approvazione rispettivamente del primo e del secondo elenco di domande non ammesse, risultano complessivamente non ammessi n. 16 brevetti con un importo complessivo di risorse residue non assegnate pari a euro 109.760,00, di cui euro 102.560,00 già indicate disponibili per la riapertura dello sportello disposta con decreto n. 12478/2021, che saranno messe a disposizione a partire dalla data di riapertura del 25 ottobre 2021 alle ore 14.00;

3. di integrare, con l'ulteriore importo di risorse pari a euro 7.200,00 liberatesi per la mancata assegnazione del contributo alla domanda di cui al punto 1, la dotazione di risorse destinata con decreto n. 12478/2021 alla riapertura dello sportello, portando la dotazione complessiva dello sportello a euro 109.760,00, che potrà ulteriormente essere incrementata con successivi provvedimenti con le eventuali ulteriori risorse che nel frattempo si libereranno a causa di rinunce comunicate in fase di accettazione, decadenze ovvero provenienti da altre fonti aggiuntive;

4. di notificare il presente decreto al soggetto proponente non ammesso di cui all'Allegato 1 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/por-tal/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando Brevetti 2021;

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è diritto dell'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il dirigente
Gabriele Busti

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

Allegato 1

Terzo elenco domande/brevetti non ammessi al contributo – Banda Brevetti 2021

ID Pratica	Data e ora protocollo domanda di contributo	Numero protocollo domanda di contributo	Qualificazione del soggetto richiedente (impresa o libero professionista non iscritto al Registro Imprese)	Denominazione soggetto richiedente	Codice fiscale soggetto richiedente (se libero professionista o impresa individuale partita IVA)	Titolo intervento brevettuale	Tipologia brevetto	Contributo richiesto per singolo brevetto (euro)	Esito istruttoria formale	Esito istruttoria di merito - Verifiche preliminari di carattere tecnico	Esito istruttoria di merito - Attribuzione punteggi di valutazione tecnica	Esito valutazione	Costo ammissibile (euro)	Contributo concedibile (euro)	Esito finale - motivazione	Il protocollo per comunicazione motivazione inammissibilità, da parte del Responsabile del Procedimento (preavviso di non ammissibilità)	Il protocollo per comunicazione contraddittoria del soggetto richiedente al preavviso di non ammissibilità
3086438	04/04/2021 18:40	R1.2021.0070434	MPMI	INESING S.R.L.	04544510268	TRALICCIO MOBILE PER IL SUPPORTO, DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE	Estensione Internazionale	7.200,00 €	NON AMMISSIBILE	-	-	NON AMMISSIBILE AL CONTRIBUTO	0,00 €	0,00 €	Non ammesso al contributo per inammissibilità formale: Soggetto richiedente non ammissibile: mancato rispetto del requisito relativo alla regolarità contributiva (art. A.3 "Soggetti beneficiari" del bando che prevede, al punto I, che non sono ammissibili i soggetti che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DUIC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 49/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) ed esclusione dei soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di rate regolarità. In fase di concessione la mancata regolarità contributiva è causa di inammissibilità del soggetto proponente) - Richiesta DUIC prot. INPS_274626/1 del 24/08/2021 con esito Non regolare.	R1.2021.0094248 del 21/09/2021	Non pervenute

D.G. Welfare

D.d.s. 17 settembre 2021 - n. 12351
Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice onlus,
con sede legale in via Monte Gleno 49, Bergamo, C.F.:
80017150162. Riconoscimento di ente unico di una pluralità
di unità di offerta sociosanitarie accreditat

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

ACCREDITAMENTO POLO OSPEDLIERO E RETE TERRITORIALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997, «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» come modificata con l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88, «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le d.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435, «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»
- 7 aprile 2003, n. 12618, «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. n. 7435 del 14 dicembre 2001)»
- 22 marzo 2002, n. 8494, «Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei Centri diurni integrati»
- 9 maggio 2003, n. 12903, «Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494»
- 16 dicembre 2004, n. 19883, «Riordino della rete delle attività di riabilitazione»;
- 20 dicembre 2013, n. 1185, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l'esercizio 2014»
- 10 aprile 2015, n. 3383, «Attuazione delle dd.g.r. n. 1185/2013 e 2989/2014: prima applicazione di profili e requisiti sperimentali della unità di offerta sociosanitaria cure intermedie»
- 30 maggio 2012, n. 3541, «Definizione dei requisiti specifici per l'esercizio e l'accreditamento dell'assistenza domiciliare integrata», rettificata dalla d.g.r. 6 giugno 2012, n. 3584
- 25 luglio 2012, n. 3851, «Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi profili dell'assistenza domiciliare integrata (ADI)»
- 28 novembre 2016, n. 5918 «Disposizioni in merito all'evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario»
- 31 ottobre 2014, n. 2569, «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo» come modificata con d.g.r. 29 dicembre 2015, n. 4702, «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016»;
- 26 maggio 2021, n. 4773 «Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni ambito sanitario e sociosanitario»;

Rilevato che il legale rappresentante del soggetto gestore FONDAZIONE CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE ONLUS, con sede legale in via Monte Gleno 49, Bergamo, C.F.: 80017150162, ha presentato la richiesta per il riconoscimento di Ente Unico, con nota protocollata in data 13 luglio 2021 prot. G1.2021.46010 per le seguenti unità di offerta:

- RSA CUDES 001439 - CARISMA - via Monte Gleno 49
- CDI CUDES 001449 - Nuova Struttura, via Monte Gleno 49
- CDI CUDES 012487 - Villaggio degli Sposi, via Promessi Sposi snc
- UCP-DOM CUDES 018246 - Fondazione CARISMA, via Monte Gleno, 2
- ADI CUDES 016136 - Fondazione CARISMA, via Monte Gleno 49
- RIABILITAZIONE E CURE INTERMEDIE CUDES 325030277, via Monte Gleno 49;

Visto il provvedimento n. 772 del 9 settembre 2021, adottato dalla ATS di Bergamo, pervenuto in data 14 settembre 2021, prot. n. G1.2021.55110 di attestazione del possesso dei requisiti di Ente Unico;

Ritenuto di accogliere la richiesta di riconoscimento di Ente Unico per le unità di offerta sociosanitarie di cui sopra, avendo verificato in fase istruttoria la conformità rispetto alla d.g.r. n. 2569/2014, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, la completezza dell'attestazione del possesso dei requisiti prodotta dalla ATS competente e di iscrivere il riconoscimento nell'apposito registro regionale delle unità di offerta sociosanitarie accreditate;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 2569/14, come modificata con d.g.r. n. 4702/2015, con scadenza in data 14 ottobre 2021;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Accreditamento Polo Ospedaliero e Rete Territoriale, individuate dalla d.g.r. XI/2830/2020»;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione personale» e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alla ATS di Bergamo, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

DECRETA

1. di riconoscere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la FONDAZIONE CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE ONLUS, con sede legale in via Monte Gleno 49, Bergamo, C.F.: 80017150162, Ente Unico gestore delle seguenti unità di offerta sociosanitarie:

- RSA CUDES 001439 - CARISMA - via Monte Gleno 49
- CDI CUDES 001449 - Nuova Struttura, via Monte Gleno 49
- CDI CUDES 012487 - Villaggio degli Sposi, via Promessi Sposi snc
- UCP-DOM CUDES 018246 - FONDAZIONE CARISMA, via Monte Gleno, 2
- ADI CUDES 016136 - FONDAZIONE CARISMA, via Monte Gleno 49
- RIABILITAZIONE E CURE INTERMEDIE CUDES 325030277, via Monte Gleno 49;

2. di fare obbligo all'Ente Unico di comunicare tempestivamente alla Regione e alla ATS di Bergamo di ubicazione delle unità di offerta, tutti quegli elementi che eventualmente in futuro possano incidere sul presente riconoscimento, ivi comprese la cessazione o la cessione dell'attività e richiedere, ove necessario, una modifica del riconoscimento medesimo;

3. di inviare il presente atto alla ATS di Bergamo, di ubicazione delle unità di offerta e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
 Giuliana Sabatino

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 23 settembre 2021 - n. 12586

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Intervento di contenimento di saurus cernuus nella ZSC IT2010008 lago di Comabbio» e impegno di euro 40.000,00 a favore del Parco Lombardo della Valle del Ticino

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000

e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys scripta spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotto;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life

2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:

- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Preso atto dell'asestamento al bilancio approvato dal Consiglio regionale con la legge 27 luglio 2021, n. 89;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prot. n. T1.2021.0007608 del 28 gennaio 2021, è pervenuto il progetto «Intervento di contenimento di *Saururus cernuus* nella ZSC IT2010008 Lago di Comabbio» presentato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino per la linea di intervento 2. Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 40.000,00;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del 23 febbraio 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0013913) sono state richieste al Parco Lombardo della Valle del Ticino integrazioni documentali, che sono pervenute con nota del 02 marzo 2021 (prot. regionale n. T1.2021.0028316 del 02 marzo 2021).

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Parco Lombardo della Valle del Ticino la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istruiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Dato atto che il cronoprogramma del progetto potrebbe dover essere aggiornato, considerato il periodo intercorso dalla presentazione dell'istanza;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo PEC della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 40.000,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Intervento di contenimento di *Saururus cernuus* nella ZSC IT2010008 Lago di Comabbio», trovano copertura sul capitolo 9.05.104.13875 come segue:

- euro 16.000,00 sul bilancio 2021;
- euro 24.000,00 sul bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «Intervento di contenimento di

Saururus cernuus nella ZSC IT2010008 Lago di Comabbio», presentato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, per la linea d'intervento 2. Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 40.000,00;

- di impegnare la somma complessiva di euro 40.000,00 sul capitolo 9.05.104.13875 come segue:
 - euro 16.000,00 sul bilancio 2021;
 - euro 24.000,00 sul bilancio 2022;
- di trasmettere al Parco Lombardo della Valle del Ticino il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo e l'eventuale richiesta di proroga;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 Luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto «Intervento di contenimento di *Saururus cernuus* nella ZSC IT2010008 Lago di Comabbio», presentato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino per la linea d'intervento 2. Invasive vegetali, che prevede una spesa complessiva di euro 40.000,00;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	13777	9.05.104.13875	16.000,00	24.000,00	0,00

3. di concedere, qualora il Parco Lombardo della Valle del Ticino lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022);

4. di trasmettere al Parco Lombardo della Valle del Ticino il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Alessandra Norcini

D.d.s.24 settembre 2021 - n. 12631

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - life gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Incremento di aree idonee a ospitare nuclei di tritus carnifex e rana latastei nell'Oasi L.I.P.U. di Cesano Maderno e controllo del bilancio idrico dei bacini» e impegno di euro 14.988,34 a favore del comune di Cesano Maderno (MB)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Am-

ministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys scripta spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Preso atto dell'asestamento al bilancio approvato dal Consiglio regionale con la legge 27 luglio 2021, n. 89;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prof. n. T1.2021.0007754 in data 29 gennaio 2021, è pervenuto il progetto «Incremento di aree idonee a ospitare nuclei di Tritus Carnifex e Rana Latastei nell'Oasi L.I.P.U. di Cesano Maderno e controllo del bilancio idrico dei bacini» presentato dal Comune di Cesano Maderno (MB) per la linea di intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 14.988,34;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del T1.2021.0033049 del 19 marzo 2021 sono state richieste al Comune di Cesano Maderno (MB) integrazioni documentali, che sono pervenute con nota T1.2021.0035834 del 02 aprile 2021;

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Comune di Cesano Maderno la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istruiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Dato atto che il cronoprogramma del progetto potrebbe dover essere aggiornato, considerato il periodo intercorso dalla presentazione dell'istanza;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo PEC della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 14.988,34 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Incremento di aree idonee a ospitare nuclei di Tritus Carnifex e Rana Latastei nell'Oasi L.I.P.U. di Cesano Maderno e controllo del bilancio idrico dei bacini» presentato dal Comune di Cesano Maderno (MB), trovano copertura come segue:

- euro 5.995,34 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
- euro 8.993,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto;

- di approvare il progetto «Incremento di aree idonee a ospitare nuclei di Tritus Carnifex e Rana Latastei nell'Oasi L.I.P.U. di Cesano Maderno (MB) e controllo del bilancio idrico dei bacini» presentato dal Comune di Cesano Maderno (MB), per la linea d'intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 14.988,34 a carico di Regione Lombardia;
- di impegnare la somma complessiva di euro i 14.988,34 come segue:
 - euro 5.995,34 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
 - euro 8.993,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;
- di trasmettere al Comune di Cesano Maderno (MB) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto «Incremento di aree idonee a ospitare nuclei di Tritus Carnifex e Rana Latastei nell'Oasi L.I.P.U. di Cesano Maderno e controllo del bilancio idrico dei bacini» presentato dal Comune di Cesano Maderno (MB), per la linea d'intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 14.988,34 a carico di Regione Lombardia;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi

indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
COMUNE DI CESANO MA- DERNO	10963	9.05.203.5818	5.995,34	8.993,00	0,00

3. di concedere, qualora il Comune di Cesano Maderno (MB) lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022);

4. di trasmettere al Comune di Cesano Maderno (MB) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Alessandra Norcini

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

D.d.s. 24 settembre 2021 - n. 12632
D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Riserva naturale del lago di Sartirana: manutenzione straordinaria habitat per anfibi e rettili - Progetto di fattibilità tecnico-economica» e impegno di euro 10.830,00 a favore del comune di Merate (LC)

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Am-

ministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys scripta spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:

- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Preso atto dell'assestamento al bilancio approvato dal Consiglio regionale con la legge 27 luglio 2021, n. 89;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prof. n. T1.2021.0007821 in data 29 gennaio 2021, è pervenuto il progetto «Riserva naturale del lago di Sartirana: manutenzione straordinaria habitat per anfibi e rettili - Progetto di fattibilità tecnico-economica» presentato dal Comune di Merate (LC) per la linea di intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 10.830,00;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del T1.2021.0033915 del 24 marzo 2021 sono state richieste al Comune di Merate (LC) integrazioni documentali, che sono pervenute con nota T1.2021.0036868;

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Comune di Merate (LC) la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istruiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Dato atto che il cronoprogramma del progetto potrebbe dover essere aggiornato, considerato il periodo intercorso dalla presentazione dell'istanza;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo PEC della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art. C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 10.830,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Riserva naturale del lago di Sartirana: manutenzione straordinaria habitat per anfibi e rettili - Progetto di fattibilità tecnico-economica» presentato dal Comune di Merate (LC), trovano copertura come segue:

- euro 4.332,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
- euro 6.498,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il progetto «Riserva naturale del lago di Sartirana: manutenzione straordinaria habitat per anfibi e rettili - Progetto di fattibilità tecnico-economica» presentato dal

Comune di Merate (LC) per la linea di intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 10.830,00 a carico di Regione Lombardia;

- di impegnare la somma complessiva di euro i 10.830,00 come segue:
 - euro 4.332,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
 - euro 6.498,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;
- di trasmettere al Comune di Merate (LC) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 07 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto «Riserva naturale del lago di Sartirana: manutenzione straordinaria habitat per anfibi e rettili - Progetto di fattibilità tecnico-economica» presentato dal Comune di Merate (LC) per la linea di intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 10.830,00 a carico di Regione Lombardia;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

<i>Beneficiario/ Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>
COMUNE DI MERATE	10602	9.05.203.5818	4.332,00	6.498,00	0,00

3. di concedere, qualora il Comune di Merate (LC) lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022);

4. di trasmettere al Comune di Merate (LC) il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Alessandra Norcini

D.d.s. 24 settembre 2021 - n. 12633

D.d.s. 9 ottobre 2020, n. 11951 «Approvazione del programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life gestire 2020 costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583». Approvazione del progetto «Tutela di anfibi e rettili di interesse comunitario - Interventi a favore della rana di lataste ZSC Lago Alserio IT 2020005» e impegno di euro 15.000,00 a favore del Parco regionale della Valle del Lambro

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, recepita tramite il d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e in particolare il Titolo II bis «Applicazione delle direttive europee Habitat e Uccelli»;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- la deliberazione di Giunta regionale 10 dicembre 2015 n. X/4543, con cui Regione Lombardia ha approvato la partecipazione, in qualità di capofila, al Progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020 «Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 (di seguito «Progetto LIFE Gestire2020»);

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. XI/3583 «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nelle azioni concrete del progetto europeo LIFE14IPE/IT/018 GESTIRE 2020»;
- il decreto del Dirigente della Struttura Natura e Biodiversità della D.G. Ambiente e Clima 9 ottobre 2020 n. 11951 «Approvazione del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020» costituito da nove linee di intervento per l'assegnazione di contributi regionali e comunitari in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale 21 settembre 2020, n. IX/3583» (di seguito «Bando»);

Considerato che il suddetto d.d.s. 11951/2020:

- approva il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020», in attuazione delle azioni concrete C4, C5, C8, C9, C10, C12, C15, C16 e C17 del progetto Life Gestire 2020;
- approva le seguenti linee d'intervento che compongono il «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità»:
 - Allegato 1 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi previsti nelle 41 schede delle aree prioritarie di intervento (API) approvate con d.g.r. 2423/2019, in attuazione dell'azione C4 «Supporto all'attuazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN 2000» del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
 - Allegato 2 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di eradicazione/ contenimento di specie vegetali aliene invasive, in attuazione dei Protocolli approvati con d.g.r. 1923/2019;
 - Allegato 3 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Am-

ministrazioni pubbliche per l'attuazione di interventi a favore della Chiroterofauna, previsti dal piano d'azione approvato con d.g.r. 1028/2018;

- Allegato 4 - Assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 per interventi di conservazione e gestione di habitat di brughiera, in attuazione dell'azione C.9 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 5 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 e delle aree protette ai sensi della l.r. 86/83 e delle Amministrazioni pubbliche per interventi a tutela delle popolazioni lombarde di anfibi e rettili di interesse comunitario, in attuazione del «Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis» approvato con d.g.r. 1922/2019 e per interventi di controllo della Trachemys scripta spp., in attuazione del «Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri (Trachemys scripta spp.) di cui alla d.g.r. 2673/2019»;
- Allegato 6 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 per interventi di conservazione e gestione di habitat di querceto, in attuazione dell'azione C.12 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 7 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti di garzaie attive per il ripristino, il miglioramento e la riduzione del disturbo, in attuazione dell'azione C.15 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato n. 8 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore degli Enti gestori dei siti Natura 2000 importanti per lo svernamento e la riproduzione dell'avifauna acquatica, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- Allegato 9 - Assegnazione di contributi regionali e comunitari a favore delle Amministrazioni pubbliche territorialmente interessate dalla presenza di siti riproduttivi esistenti o potenziali, naturali o artificiali, di starnidi e altri uccelli di greti fluviali, in attuazione dell'azione C.16 del progetto Life Gestire 2020 approvato con d.g.r. 4543/2015;
- approva i seguenti allegati tecnici che costituiscono le linee guida per gli interventi da realizzare nell'ambito del «Programma regionale per interventi territoriali a salvaguardia della biodiversità - Life Gestire 2020»:
 - Allegato A.1 - Studio per l'individuazione delle Aree Prioritarie di Intervento (API) per la connettività ecologica;
 - Allegato A.2 - Tipologici di intervento;
 - Allegato B - Protocolli di contenimento per alcune specie o gruppi di specie vegetali aliene invasive in Lombardia;
 - Allegato C.1 - Piano d'azione Chiroteri;
 - Allegato C.2 - Schede tecniche di interventi;
 - Allegato D.1 - Linee guida brughiere;
 - Allegato D.2 - Linee guida elettrodotti;
 - Allegato E.1 - Piano di interventi prioritari per Salamandra atra, Rana latastei, Triturus Carnifex, Pelobates fuscus insubricus, Bombina variegata ed Emys orbicularis;
 - Allegato E.2 - Piano di controllo e gestione delle specie esotiche di testuggini palustri;
 - Allegato F.1 - Linee guida querceti;
 - Allegato F.2 - Beneficiari e priorità querceti;
 - Allegato G.1 - Elenco dei 167 siti di garzaie attive in Lombardia nel 2017;
 - Allegato G.2 - Linee guida garzaie;
 - Allegato H - Linee guida avifauna acquatica;
 - Allegato I - Linee guida starnidi;
- stabilisce gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi previsti nel Bando, che ammontano complessivamente a euro 2.077.513 (euro 1.026.111,74 di fondi regionali ed euro 1.051.401,26 di fondi del Programma Comunitario Life 2014-2020 - Gestire 2020) e trovano copertura come segue:

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

- capitolo 13875 «Cofinanziamento regionale per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 34.600 anno 2021; euro 87.600 anno 2022;
- capitolo 11400 «Trasferimenti dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali»: euro 23.800 anno 2021;
- capitolo 11635 «Cofinanziamento regionale per contributi agli investimenti ad amministrazioni locali relative al progetto Life Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020»: euro 262.176,26 anno 2021; euro 444.271 anno 2022;
- capitolo 11402 «Contributi in capitale dell'Unione Europea per il programma comunitario LIFE 2014-2020 - Progetto Nature Integrated Management to 2020 - Gestire 2020 - Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali»: euro 169.000 anno 2021; euro 29.954 anno 2022;
- capitolo 5818 «Investimenti per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario»: euro 389.366,74 anno 2021; euro 636.745 anno 2022;

Preso atto dell'assestamento al bilancio approvato dal Consiglio regionale con la legge 27 luglio 2021, n. 89;

Dato atto che:

- attraverso l'applicativo regionale Bandi online, con nota prof. n. T1.2021.0007864 in data 29 gennaio 2021, è pervenuto il progetto «Tutela di anfibi e rettili di interesse comunitario - Interventi a favore della Rana di Lataste ZSC Lago Alserio IT 2020005» presentato dal Parco Regionale della Valle del Lambro per la linea di intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00;
- come previsto al punto C3.c del Bando, in seguito all'istruttoria condotta dagli uffici della Struttura Natura e Biodiversità, con nota del T1.2021.0033917 del 24 marzo 2021 sono state richieste al Parco Regionale della Valle del Lambro integrazioni documentali, che sono pervenute con nota T1.2021.0035729 del 01 aprile 2021;

Verificato che, con le integrazioni trasmesse dal Parco Regionale della Valle del Lambro la documentazione progettuale presentata rispetta i requisiti previsti dal Bando;

Verificato che, nella dotazione finanziaria complessiva del bando sono risultate economie di spesa in relazione a talune linee di intervento, e che ai sensi dell'art. A4 del Bando i progetti istruiti ed in attesa di finanziamento possono essere finanziati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva;

Dato atto che il cronoprogramma del progetto potrebbe dover essere aggiornato, considerato il periodo intercorso dalla presentazione dell'istanza;

Ritenuto a tal fine opportuno concedere una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo PEC della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15 al Bando) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022 (come indicato all'art C3.d del Bando);

Preso atto che nel Bando sono riportate le seguenti modalità di liquidazione del contributo regionale:

- 40% successivamente al ricevimento dell'atto di accettazione del contributo, a partire dal 1° gennaio 2021;
- 60% entro 60 giorni dalla presentazione completa della rendicontazione finale del progetto a partire dal 1° gennaio 2022;

Verificato che i 15.000,00 euro necessari per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto «Tutela di anfibi e rettili di interesse comunitario - Interventi a favore della Rana di Lataste ZSC Lago Alserio IT 2020005» presentato dal Parco Regionale della Valle del Lambro, trovano copertura come segue:

- euro 6.000,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
- euro 9.000,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto:

- di approvare il progetto «Tutela di anfibi e rettili di interesse comunitario - Interventi a favore della Rana di Lataste ZSC

Lago Alserio IT 2020005» presentato dal Parco Regionale della Valle del Lambro per la linea di intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00 a carico di Regione Lombardia;

- di impegnare la somma complessiva di euro i 15.000,00 come segue:
 - euro 6.000,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2021;
 - euro 9.000,00 sul capitolo 5818 del bilancio 2022;
- di trasmettere al Parco Regionale della Valle del Lambro il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo;
- di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e su Bandi Online;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Considerato che le suddette attività concorrono al conseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, che prevede, tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'Area Territoriale, il Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e Biodiversità;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'art. 17 della l.r. 07 luglio 2008 n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto «Tutela di anfibi e rettili di interesse comunitario - Interventi a favore della Rana di Lataste ZSC Lago Alserio IT 2020005» presentato dal Parco Regionale della Valle del Lambro per la linea di intervento n. 5 - Anfibi-Trachemys, che prevede una spesa complessiva di euro 15.000,00 a carico di Regione Lombardia;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione;

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	61091	9.05.203.5818	6.000,00	9.000,00	0,00

3. di concedere, qualora il Parco Regionale della Valle del Lambro lo ritenesse necessario, una modifica sulle tempistiche di inizio e fine lavori previste dal Cronoprogramma, modifica che si intenderà perfezionata a seguito della ricezione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Ambiente e Clima (ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it) di apposita richiesta di proroga (Allegato 15) da parte dell'interessato alla quale dovrà essere allegato un nuovo cronoprogramma aggiornato, fermo restando il termine massimo di fine lavori del 30 settembre 2022);

4. di trasmettere al Parco Regionale della Valle del Lambro il presente atto con la comunicazione dell'assegnazione del finanziamento a seguito della quale il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare a Regione Lombardia, entro 10 giorni, l'atto di accettazione, indispensabile per la liquidazione della prima quota del contributo, e l'eventuale richiesta di proroga;

5. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sulla Homepage di Bandi Online.

Il dirigente
Alessandra Norcini

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 8 ottobre 2021 - n. 13417
Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

LA DIRIGENTE U.O. SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «*Youth Employment Initiative*», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PON YE»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- la Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;
- la Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;

- la Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il Decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Richiamata la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018, di approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, successivamente sottoscritta il 5 luglio 2018;

Preso atto della d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di II livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, «Il Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, «Il Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;

- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato che la pubblicazione deve avvenire a cura dell'amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C - lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto;

Dato atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa, in quanto il pagamento verrà effettuato dall'organismo pagatore IGRUE;

DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore:

- CR.FORMA - importo assegnato €. 28.054,80- riferimento protocollo E1.2021.0271299 del 4 ottobre 2021;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziegiovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

La dirigente
Brunella Reverberi

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

D.d.u.o. 8 ottobre 2021 - n. 13418
Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

LA DIRIGENTE U.O. SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'«iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PONYE»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;
- Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;
- Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto Direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Richiamata la d.g.r.n. XI/197 del 11 giugno 2018, di approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, successivamente sottoscritta il 5 luglio 2018;

Preso atto della d.g.r.n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r.XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di II livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

DENOMINAZIONE ENTE	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G. MAZZINI
OFFERTA FORMATIVA	890
ID_PRATICA	3217934
ID_BENEFICIARIO	216010
ID_SEZIONE	ID sezione 27576 Profilo formativo (1) Operatore alla riparazione di veicoli a motore - Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici
IMPORTO ASSEGNATO	€ .42.565,00
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0276255
DATA PROTOCOLLO	06/10/2021

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r.n. 4185 del 13 gennaio 2021, «l Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e redistribuzione delle deleghe assessoriali;

- a d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, «II Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato che la pubblicazione deve avvenire a cura dell'amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C - lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto;

Dato atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa, in quanto il pagamento verrà effettuato dall'organismo pagatore IGRUE;

DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore:

- Associazione scuole PROFESSIONALI G.MAZZINI - importo assegnato €. 42.565,00 riferimento protocollo E1.2021.0276255;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziegiovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

La dirigente
Brunella Reverberi

Serie Ordinaria n. 41 - Giovedì 14 ottobre 2021

D.d.u.o. 11 ottobre 2021 - n. 13481
Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'«iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11.07.2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PONYE»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;

Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;

- Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Program-

ma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedii ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con D.D. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Richiamata la d.g.r. n. XI/197 del 11 giugno 2018, di approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e Regione Lombardia, successivamente sottoscritta il 5 luglio 2018;

Preso atto della d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di II livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

DENOMINAZIONE ENTE	FONDAZIONE LUIGI CLERICI
OFFERTA FORMATIVA	786
ID_PRATICA	3210560
ID_BENEFICIARIO	5498
ID_SEZIONE	27429 Profilo formativo Operatore elettrico - Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili
ID_SEZIONE	27424 Profilo formativo Operatore della ristorazione - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti
IMPORTO ASSEGNATO	€. 41.349,50
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0279907
DATA PROTOCOLLO	8/10/2021

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate

- I.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in

materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r.n. 4185 del 13 gennaio 2021, «I Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r.n. 4222 del 25 gennaio 2021, «II Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r.n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r.n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r.n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato che la pubblicazione deve avvenire a cura dell'amministrazione/ente effettivamente competente ad adottare il provvedimento di concessione finale. Ciò vale anche qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni.

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C - lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto;

Dato atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa, in quanto il pagamento verrà effettuato dall'organismo pagatore IGRUE;

DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore: FONDAZIONE LUIGI CLERICI - importo assegnato €. 41.349,50 riferimento protocollo E1.2021.0279907

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziegiovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il dirigente
Brunella Reverberi